

XVI LEGISLATURA

302ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2009
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del vice presidente NANIA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 10,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, circa trent'anni fa fu approvata la legge n. 468 del 1978, che introdusse in Italia la sessione di bilancio, che nelle Aule parlamentari, ma anche fuori di esse, fu considerata un importante passo avanti. Già allora, però, si individuaron tre aspetti che, purtroppo, avrebbero poi, nel corso di questi lunghi trent'anni, determinato condizioni di scarso controllo e scarsa trasparenza dei conti pubblici.

Chi, come me, ha partecipato a quel dibattito ricorda perfettamente le tre linee di analisi critica in quel momento, che pure fu considerato un passo positivo in avanti. La prima era relativa ai tempi non sincronizzati tra i documenti di programmazione economica e le decisioni da assumere: il DPEF fu collocato a giugno, in una situazione nella quale il quadro economico non era del tutto chiaro, come non era chiaro, perché non poteva esserlo, il conseguente quadro di finanza pubblica, per la

sessione di bilancio che cominciava, invece, il 30 settembre, con la presentazione della legge finanziaria, e poi si prolungava per tutti i mesi successivi, sostanzialmente fino al Natale. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, potete consentire a chi come me è interessato ad ascoltare l'intervento del senatore Baldassarri - e ce ne saranno altri - di poterlo fare?

BALDASSARRI (*PdL*). La ringrazio, signor Presidente, ma è solo per i posteri che sto lasciando queste considerazioni.

PRESIDENTE. No, senatore. Dato che anch'io sono interessato, faccia qualche eccezione.

BALDASSARRI (*PdL*). Va bene, signor Presidente, il mio discorso vale anche per i contemporanei interessati. (*Ilarità. Applausi dal Gruppo PdL*).

Quello che ho appena richiamato è l'aspetto che possiamo chiamare efficienza.

Il secondo aspetto era quello della trasparenza: i documenti di programmazione economica dovevano essere leggibili, quantomeno da parte del Parlamento (ed io aggiungo: anche da parte del comune cittadino che paga le tasse).

Il terzo aspetto, signor Presidente, era quello del controllo e riguardava, in sostanza, chi produce i dati e a quale esercizio di controllo deve essere sottoposto sui dati.

Ebbene, per non dilungarmi troppo, in quel momento la critica più forte che anche il sottoscritto esercitò, dall'esterno del Parlamento, ovviamente, fu il fatto che per il controllo della finanza pubblica si scelse esclusivamente il controllo dei saldi finanziari e non degli addendi: non, quindi, dell'entità della spesa e dell'entità delle entrate, ma soltanto i saldi finanziari. E anche allora, come oggi, si disse che era un passo in avanti, dopodiché i decreti di attuazione avrebbero corretto queste distorsioni.

Signor Presidente, 31 anni fa purtroppo il deficit pubblico veleggiava attorno al 10 per cento del PIL, ma il debito pubblico era attorno al 60 per cento del PIL. In questi trent'anni, non correggendo questi tre aspetti, guarda caso ci siamo ritrovati con un deficit pubblico che prima di entrare a Maastricht, prima della crisi del 1992-1993, ha continuato a veleggiare attorno all'8-10 per cento del prodotto interno lordo all'anno e il debito pubblico, nel frattempo, è raddoppiato in rapporto al prodotto interno lordo, passando dal 60 al 120 per cento, nonostante quanto recita l'articolo 81 della Costituzione. Questo è un mistero della Repubblica italiana: la Costituzione prevede che non ci possa essere nessuna spesa che non sia adeguatamente coperta, e noi ci ritroviamo con il raddoppio del debito pubblico; il che vuol dire una pesante ipoteca su tutte le future, oltre che la presente, generazione di italiani; il che vuol dire che ogni anno, il 1° gennaio, quest'Aula e la Camera discutono della finanza pubblica dovendo mettere da parte 100 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Questo è il modo con cui si procede.

Abbiamo fatto - a mio parere - un ottimo lavoro nell'Aula del Senato; abbiamo lavorato tutti insieme. Non era un lavoro perfetto: a mio giudizio, il lavoro perfetto sarebbe stato quello di affidare ad un'autorità indipendente il controllo della finanza pubblica, la certificazione dei dati di bilancio; ma, ad ogni buon conto, la legge di riforma del bilancio pubblico uscita dal Senato era certamente un importante passo in avanti in termini di tempi, trasparenza e controllo.

Non me ne voglia, signor Presidente, ma questa legge di riforma non è un tecnicismo per quattro pazzi tecnici addetti ai lavori, ma è il cuore della democrazia, il cuore portante della politica, perché, se non si ha conoscenza dei dati, non si può avere scienza; si ha applicazione perversa della scienza per la manipolazione dei dati.

Allora, se valutiamo ciò che ci torna dalla Camera, indipendentemente dall'unanimità o meno su ciò che è stato fatto in quella sede, il primo aspetto, fortunatamente, è confermato. In altri termini, i tempi sono adeguati e i documenti di programmazione coincidono con i momenti della decisione. Questo primo punto portiamolo a casa.

Però il secondo e il terzo punto, nel testo della Camera, sono totalmente stravolti, tanto che potrei condividere l'attuale testo del provvedimento se si decidesse di cambiarne la definizione: non più «legge di riforma del bilancio», ma «legge di conferma del bilancio precedente». Se la definizione venisse adeguata ai contenuti potrei anche, con amarezza, adeguarmi: questo è ciò che contiene il testo in esame. Porto qualche esempio, ricordando semplicemente che, insieme al senatore Maurizio Saia, ho presentato alcuni emendamenti puntuali, che non sono altro che il ripristino del testo votato nell'Aula del Senato.

La chiave, come ha accennato il senatore Morando ieri, il punto di partenza, la pietra miliare di qualunque percorso di serietà e correttezza - aggiungo: di qualunque elemento di democrazia e di

politica, e non di tecnicismi da ragionieri - è l'andamento tendenziale a legislazione vigente. Ebbene, dico qui in Aula ciò che il senatore Morando non ha detto ieri: i colleghi, e lei, signor Presidente, siamo tutti consapevoli di come vengono calcolati i numeri riferiti all'andamento tendenziale a legislazione vigente? Ve lo racconto: non è la previsione delle spese o delle entrate in base alle leggi, perché nel *computer* - prima nelle carte e oggi nel *computer* - della Ragioneria generale dello Stato si introduce un *file* chiamato «coefficienti di realizzazione».

Ciò praticamente vuol dire che se una legge prevede un spesa di 100, quella spesa non viene iscritta per 100, ma viene iscritta sulla base di una memoria storica che nessuno conosce, che solo gli uffici della Ragioneria conoscono e in base al pregresso si dice che dovrebbe essere 100, ma siccome è stato speso normalmente 30, il coefficiente di realizzazione è 30 e viene scritto 30. Quindi, l'andamento tendenziale a legislazione vigente, che è - ripeto - il perno della finanza pubblica, è privo di qualunque trasparenza, e non lo sa probabilmente neanche il Ministro dell'economia, meno che meno il Parlamento, e meno che meno i cittadini contribuenti. Se in questo dato di riferimento non si chiariscono i criteri, la finanza pubblica è appesa per aria per chi ha la responsabilità delle decisioni di politica economica e dipende esclusivamente da chi ha la chiave del cassetto dentro la Ragioneria dello Stato.

La pressione fiscale è una scelta politica di fondo. L'opzione che avevamo adottato nell'Aula del Senato era quella di un'indicazione programmatica; nel testo della Camera si è introdotto «a fini conoscitivi», come se fosse una curiosità statistica.

Infine, signor Presidente, è evidente che se, sia del tendenziale, sia del programmatico non si ha l'andamento separato delle entrate e delle spese pubbliche, ma soltanto il saldo, è del tutto inutile parlare di politica economica. Per esempio, se si parla di abbassare la pressione fiscale, è evidente che delle due l'una: o si aumenta il deficit pubblico o si taglia la spesa corrente. Ma se non conosco qual è il profilo della spesa e qual è il profilo delle entrate come faccio a parlare, eventualmente, di tagli della spesa?

Al collega Legnini rispondo questo: nell'ambito degli 800 miliardi di spesa pubblica, ben più dei 35 miliardi indicati sarebbero tagliabili. Il problema è politico: per ogni 100 euro di spese tagliate si toccano nervi sensibili dell'economia e della politica italiana e, spesso, aree grigie tra economia e politica. È una scelta politica, non una fattibilità tecnica quella del tagliare la spesa pubblica.

Concludo con un altro esempio, molto significativo, anche se banale. Se il testo di riforma di bilancio licenziato dal Senato della Repubblica fosse stato legge dello Stato, il precedente Governo non avrebbe potuto sottostimare le entrate e parlare di «tesoretto» l'anno dopo; inoltre, con quel provvedimento licenziato dal Senato (lo vedremo la settimana prossima), anche se giuridicamente e contabilmente a posto, non si sarebbe potuta coprire spesa corrente con entrate *una tantum*, né si sarebbe potuto ricorrere ad un debito verso i lavoratori chiamato TFR per coprire altre forme di spesa.

Questi sono due esempi concreti di ciò di cui stiamo discutendo che, ripeto, signor Presidente (la ringrazio, peraltro, per l'ulteriore tempo e attenzione prestati), non è un tecnicismo da addetti ai lavori: è il cuore portante della democrazia, della politica, della chiarezza, trasparenza e certificazione della finanza pubblica, che rappresenta oltre la metà del prodotto interno lordo, perché questa è l'entità complessiva di cui stiamo rendendo conto in termini di correttezza contabile. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD).*

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 10,34)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, ho già espresso nella mia relazione le considerazioni sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare, e la mia valutazione complessiva e, alla luce del dibattito svolto in quest'Aula, posso serenamente riconfermarle.

In sostanza, credo che anche dopo il passaggio alla Camera dei deputati il disegno di legge non abbia perso le caratteristiche di fondo presenti nel testo licenziato in prima lettura al Senato.

Il passaggio in un altro ramo del Parlamento ha consentito l'apporto di innovazioni positive, peraltro riconosciute, ed altre che, a parere di molti colleghi, costituiscono un arretramento rispetto a quelle introdotte nel corso dell'esame in prima lettura qui in Senato. Ma credo sia naturale che ciò avvenga nell'ambito di una legge di riforma di così ampio contenuto.

La considerazione iniziale, cioè che l'ispirazione complessiva, i tratti, le caratteristiche di fondo, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, rimangono integri nel provvedimento, mi porta a riproporre l'approvazione dello stesso senza ulteriori modifiche in questo terzo passaggio, sulla base di due considerazioni di ordine politico.

La prima è che, comunque, leggi di riforma come questa potrebbero, all'atto della loro prima applicazione o in sede di approfondimento, necessitare di interventi migliorativi che, naturalmente, sarà possibile effettuare nel corso dei prossimi mesi.

D'altra parte, è necessario che una legge di riforma così importante entri subito in vigore anche perché ci sono questioni che oggi sono determinate in via provvisoria - penso per esempio a tutte le misure sul bilancio - che invece finalmente, con questo provvedimento, assumono nuovamente carattere legislativo. Qual è il significato importante di tutto ciò? Che il Parlamento riprende la sua piena funzione nei confronti del bilancio dello Stato, della sessione di bilancio e rispetto al suo rapporto con il Governo, che naturalmente è uno dei punti fondamentali che caratterizzano questa legge di riforma.

Ho già detto nella relazione che io stesso presenterò qualche ordine del giorno proprio nel senso di chiedere al Governo, nell'atto dell'applicazione di questa norma, se ci sono innovazioni che possono essere ancora introdotte sul piano concreto; ma ribadisco anzitutto la necessità che la stessa venga approvata per poterla concretamente sperimentare.

Ovviamente il Parlamento e le Commissioni bilancio prenderanno nota delle questioni introdotte nel dibattito in questa terza lettura in maniera particolare; penso alla questione, posta con forza e con fondate ragioni, dai senatori Morando, Giaretta e altri, sulla Commissione sui fondi pubblici - la chiamo così per sintesi - che è stata espunta durante il passaggio del provvedimento alla Camera. Al riguardo il senatore Massimo Garavaglia ha introdotto una possibile idea che va sperimentata concretamente, quella cioè che le Commissioni bilancio si occupino seriamente, a partire dall'anno prossimo, di questo problema, cioè delle metodologie di contabilizzazione e di elaborazione del bilancio. Se la scelta definitiva è questa, ovvero che lo facciano le Commissioni bilancio, sarà utile che le stesse prendano buona nota di questa norma e si attrezzino a renderla viva, magari anche in sede congiunta. Voglio dire che i problemi posti possono trovare soluzione. Vale lo stesso per alcune questioni tecniche, quali quella delle spese non ricorrenti o altre che certamente potranno costituire occasione di una ulteriore riflessione. Alla fine il senso di questa legge a mio avviso rimane profondamente integro. Ciò che ci cerca di fare con questa normativa è una vera e propria nuova suddivisione dei compiti e dei poteri tra Parlamento e Governo, e tutto ciò rimane integro: al Governo il padroneggiamento del bilancio, introducendo grandi criteri di flessibilità e di possibilità di modifica; al Parlamento un aumento dei poteri di decisione su ciò che gli viene sottoposto per la decisione e dei poteri di controllo per quanto riguarda non soltanto i criteri di elaborazione ma anche i metodi di appostazione e di scelta che il Governo fa con il bilancio.

Allo stesso modo è stata chiarita una nuova dislocazione della sessione di bilancio: ci sarà una legge di stabilità, in cui le grandezze macroeconomiche saranno assolutamente e tranquillamente evidenziate, ed un collegato per lo sviluppo che si configura come il necessario completamente di una manovra ben fatta. Questo mi pare sia l'impianto complessivo della legge.

Infine, signor Presidente, ribadisco le considerazioni già svolte nella mia relazione in merito al Senato federale, che riporrò al dibattito nella sede delle riforme costituzionali che potranno essere approvate dal Parlamento in questa legislatura: si tenga sempre conto che il Senato federale sarà la sede espressione di tutti i livelli politici e istituzionali che vanno a comporre l'aggregato pubblica amministrazione e che, quindi, nel Senato federale occorrerà vi sia un impianto di coordinamento dell'intera finanza pubblica, che poi troverà la sua specifica applicazione ai vari livelli politici ed istituzionali che l'attuale Costituzione prevede.

Mi pare che questo sia un contributo serio che l'intero Senato ha dato a questa legge, la cui approvazione costituirà il miglior suggello del lavoro fatto, con l'intento che - lo dico ancora una volta - ove dovesse presentarsi la necessità di apportare modifiche o miglioramenti, naturalmente sarà compito del Parlamento provvedere in tempi utili. *(Applausi dal Gruppo Pdl). (Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei invitare tutti a pensare alla sessione dei lavori di questa settimana come collegata a quella della prossima, e mi pare che ci si intenda.

Non ho voluto interrompere il senatore Azzollini nella sua esposizione, ma, se continuerà questo brusio, sarò costretto a sospendere la seduta. Inviterei poi a sciogliere i capannelli nell'emiciclo: chi deve parlare può allontanarsi dall'Aula, o lo può fare rimanendo seduto; ma vorrei che i nostri lavori potessero svolgersi con tranquillità.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vengo subito al nocciolo della questione.

In alcuni interventi da parte di rappresentanti del Partito Democratico si è come lumeggiata l'idea che il testo del provvedimento al nostro esame, così come modificato dalla Camera dei deputati, non vada bene, che sia peggiorato rispetto a quello che era stato approvato in prima lettura dal Senato e che non sia condivisibile.

Francamente sono rimasto stupito da queste affermazioni perché - come spesso accade - si è vista la trave senza invece rendersi conto che forse si tratta solo di una pagliuzza. È tutto male quello che ci viene dalla Camera? È proprio così? Non si trattava di un testo sostanzialmente *bipartisan* (con un'espressione che non mi piace, ma che si usa spesso), di un testo di nascita parlamentare, nato proprio in questo ramo del Parlamento? A tal proposito, ringrazio ancora una volta il presidente Azzollini per essersi fatto carico anche della presentazione di questo importante provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PdL*). È davvero successo qualcosa per stravolgere il testo e per far cambiare l'approccio da un punto di vista politico? Non dimentichiamo, infatti, che in questo ramo del Parlamento questo testo è stato approvato da tutti i Gruppi, ad eccezione dell'Italia dei Valori, che però ha votato a favore del provvedimento alla Camera, dove il testo è stato approvato all'unanimità.

Quindi, a mio sommo avviso, sarebbe assolutamente poco comprensibile se il Senato mutasse quell'atteggiamento che aveva visto una concordia di tutti i Gruppi politici su un testo condiviso e condivisibile e che non è mutato, se non per qualche miglioramento apportato dall'altro ramo del Parlamento. Certamente ciascuno di noi può essere più o meno affezionato a qualche parte del provvedimento, perché ognuno ha dato il suo contributo, ma credo che si debba guardare alla sintesi e non alle singole piccole parti, che non modificano la struttura della legge. Non si deve cioè fare l'errore di guardare al quadro di un impressionista soffermandosi sulla singola macchia di colore, trascurando invece la visione del quadro nel suo insieme e la sensazione che esso dà. Credo che questo invece sia l'approccio, che non mi sento francamente di condividere.

Si tratta inoltre di un testo in terza lettura, che è già stato esaminato ed approvato a larghissima maggioranza dal Senato e poi approvato all'unanimità dalla Camera. Penso dunque che sia francamente inopportuno che esso possa essere modificato e rinviato ancora una volta all'altro ramo del Parlamento, non solo perché siamo già in terza lettura, ma anche perché ovviamente, affinché questo provvedimento possa essere applicato - ha detto benissimo il presidente Azzollini - ed eventualmente corretto, occorrerà poi un'ampia opera di concreta attuazione. Si tratta infatti di una riforma di ampia portata, che contiene anche delle deleghe, per cui il Parlamento avrà modo di ragionarci nel tempo, ma è opportuno che entri in vigore il 1° gennaio dell'anno prossimo.

È un testo che mette insieme i rapporti tra Parlamento e Governo come mai era stato nel passato e divide i compiti facendo in modo che la legge di bilancio e tutta la legislazione contabile siano più adeguate alle circostanze. Non dobbiamo dimenticare che questa legge modifica la legge n. 468 del 1978, oltre alla legge di contabilità del 1923, adeguando i rapporti tra Parlamento e Governo, suddividendo i rispettivi compiti e facendo in modo che il principio di responsabilità, che non è mai stato applicato nel nostro Paese e che ha portato tanti guai - basti ricordare l'esplosione del debito a seguito delle commistioni di responsabilità che esistevano nella cosiddetta prima Repubblica - possa finalmente trovare applicazione.

Quindi, credo che questo testo, che è migliorativo rispetto a quello approvato dal Senato, sia importante e costituisca una grande riforma di struttura che ha tanto più senso in quanto possa essere accolta da tutte le parti del Parlamento, perché si tratta di regole che presidono al lavoro dell'intera comunità del Paese.

È una riforma strutturale e una riforma coraggiosa, onorevoli colleghi, perché, guardando più alla struttura del bilancio che alla legge finanziaria, cambia la struttura dei conti e consente un controllo molto più incisivo da parte del Parlamento e una gestione più efficiente da parte dell'amministrazione. È, inoltre, una riforma rispettosa dei reciproci ruoli di Governo e Parlamento, nella consapevolezza che la responsabilità deve essere attribuita a un soggetto per evitare scarichi di responsabilità che hanno portato tanti danni nel passato.

Certamente la riforma non è una condizione sufficiente per il risanamento dei conti pubblici, ma ne è la condizione necessaria: senza un saldo sistema di contabilità pubblica non è possibile risanare i conti del Paese. È quindi lo strumento indispensabile per ridare vigore ai conti, per mostrare ai mercati internazionali quali sono le vere volontà del nostro Paese e, quindi, per compiere una grande riforma di portata anche internazionale che dia un senso a ciò che stiamo facendo tutti insieme. E qui ringrazio non la parte governativa e la maggioranza, ma anche l'opposizione e l'intero Parlamento.

È una riforma indispensabile, infine, per applicare il federalismo fiscale, che credo sia un passo fondamentale per la modernizzazione del Paese e anche per la considerazione del livello di spesa.

Una domanda necessita di una risposta: le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono effettivamente dirimpenti? Hanno denaturato la struttura del provvedimento? A mio avviso assolutamente no. Per quanto riguarda il tema principale - il tema dei temi - che è stato posto nel dibattito di ieri e di oggi, la trasparenza dei dati non ne risulta assolutamente minata. Il senatore Legnini ha osservato che sarebbe eccessivo il ruolo della Ragioneria generale dello Stato: essa però non è un organo del Governo, è un organo dello Stato, del Paese. A tale riguardo, citerò solo il caso della legge finanziaria per il 2008, quando la Ragioneria si oppose ad alcuni tentativi del Governo di introdurre norme non coperte, a dimostrazione del fatto che la Ragioneria è un organo neutro, come si suol dire, del Paese, e non è organo che possa essere gestito dall'Esecutivo. E questa è un'esperienza che hanno avuto tutti i Governi.

Si è chiesto perché è stata modificata dalla Camera la norma che istituiva la Commissione parlamentare di controllo dei dati e il Servizio del bilancio. Ciò è accaduto per l'ovvio motivo che si tratta di cose che, in una dialettica Parlamento-Governo, è più opportuno che siano risolte dal Parlamento. La Commissione parlamentare può benissimo essere istituita con una modifica del Regolamento parlamentare: faccio presente che il testo attuale prevede una *branch* della Commissione bilancio che può benissimo attuare un controllo più efficace.

Tra l'altro, volendo, il Parlamento potrebbe scindere le Commissioni bilancio - come accade nel Parlamento europeo - per avere una Commissione bilancio e una Commissione di controllo dei rendiconti, e forse ne trarrebbe un vantaggio per una maggiore funzionalità nei controlli, compito che finora è stato trascurato, ma che questa legge affida ad un Parlamento più efficiente rispetto al passato. Per quanto riguarda il così detto Servizio del bilancio, è evidente che, trattandosi di *interna corporis*, questo Servizio può essere meglio istituito con delibera parlamentare o con modifica del Regolamento piuttosto che con una legge. Tra l'altro, il Parlamento in questo modo garantirebbe la propria supremazia e la propria autonomia rispetto al Governo. Quindi, se si può fare con una modifica del Regolamento, perché il Parlamento non dovrebbe accettare la sfida di farlo, e meglio, rispetto a quanto sarebbe disposto con una legge? Se si tratta di risolvere dei problemi, il Parlamento può farlo meglio del Governo. Questa, che è una legge parlamentare, potrà e dovrà trovare - perché andrà applicata con una novella regolamentare - le ragioni di una applicazione rigorosa e di un miglioramento dei difetti che si sono riscontrati nel passato.

Insomma, questa è una sfida che il Parlamento si trova davanti e che saprà sicuramente vincere solo se non si abbandonerà a schematismi come quelli dei riferimenti normativi ad una legge che l'autorizza: questo, infatti, è un modo per perdere sovranità e non per guadagnarla. È una sfida di quelle che lasciano dire "*hic Rhodus, hic salta*".

Sono stati presentati anche altri emendamenti francamente invito tutti i presentatori a ritirarli, e in qualche caso a trasformarli in ordine del giorno, corrispondendo all'idea del presidente Azzollini. Reputo, infatti, opportuno non ritornare alla Camera dei deputati.

Esiste, per esempio, un emendamento in tema di autorità dei conti pubblici che nessun Governo di qualunque Repubblica, ancorché disastrosa, potrebbe mai accettare. È chiaro che la responsabilità governativa ha un senso: poco senso avrebbe delegare ad un soggetto esterno l'accertamento della bontà di quanto si fa. È un accertamento delegato esclusivamente al Governo e agli elettori. In caso contrario, andremmo nella direzione di un sistema sostanzialmente tecnocratico, che francamente ci porterebbe molto lontano dal sistema democratico che tutti, pur nell'imperfezione, andiamo perseguendo. Trasformeremmo, tra l'altro, il Governo, che è già soggetto al Patto di stabilità europeo, che già non ha la sovranità monetaria, che dipende dalla BCE, e che in questo caso perderebbe anche la sovranità sui conti pubblici, in null'altro che una buca delle lettere. Francamente per qualunque Governo, di qualunque Nazione, di qualunque colore politico, mi sembrerebbe un esito inaccettabile.

Se permette, signor Presidente, vorrei rivolgermi direttamente al senatore Morando, con il quale, in questi anni, abbiamo condiviso, dalle diverse parti politiche, la necessità di rinnovare il nostro sistema di contabilità pubblica e con il quale da tempo abbiamo perseguito queste novità, tra l'altro lavorando anche insieme - non è assolutamente un segreto - alla redazione del testo al nostro esame e dei successivi emendamenti.

Senatore Morando, mi rendo conto delle sue considerazioni relativamente al problema della trasparenza, ma dovrebbe considerare le parole che ho pronunciato poco fa. Lei sostiene che il testo del Senato consente al Parlamento un intervento più incisivo rispetto a quello approvato dalla Camera: forse potrebbe rivedere la sua considerazione con un giudizio meno critico in assoluto, ma soprattutto meno critico tenendo conto del dato che, in fondo, lei ha fatto riferimento ad una parte molto limitata, che non modifica la sostanza del problema, la sostanza del testo. Quest'ultimo - a

mio sommosso avviso - esce dalla Camera dei deputati rafforzato e migliorato (anche il testo approvato dal Senato aveva un buon impianto). Il raccordo, per esempio, tra la riforma della contabilità e il federalismo è stato fatto proprio alla Camera, mentre al Senato per qualche aspetto mancava.

In conclusione, signor Presidente, credo che questa sia una riforma di struttura, una grande riforma che potrebbe - lo auspico - essere ancora conclusa con un voto unanime del Senato, così come è accaduto alla Camera, che dia il segno che il nostro Paese non è insensibile ai grandi problemi di struttura, ai problemi delle regole, soprattutto in un momento difficile come quello attuale. Non si giustificerebbe altrimenti - me lo lasci dire - una diversa presa di posizione rispetto a quanto è avvenuto alla Camera. Se fossero apportate delle modifiche, credo che la Camera dei deputati non starebbe inerte e non le recepirebbe molto facilmente.

L'occasione odierna, in conclusione, signor Presidente, potrebbe forse servire anche per salutare la legge finanziaria che, nell'ultimo trentennio di travagliata vita repubblicana, croce e delizia dei conti pubblici, ci ha accompagnato. Essa con la nuova legge di stabilità finirà il suo *iter*, con la speranza che la legge di stabilità porti anche una considerazione migliore delle finanze pubbliche e costituisca lo strumento indispensabile per il loro risanamento, fine senza il quale anche quella giustizia retributiva e redistributiva che molti inseguono non potrà essere conseguita. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

MALAN, segretario. «La 1^a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, il mio parere è, tutto sommato, favorevole all'ordine del giorno G100, ma mi rimetto al Governo per la richiesta di alcune modifiche della parte motivazionale e non dispositiva che lo renderebbero accoglibile. Pertanto, dichiaro il mio orientamento favorevole, e mi rimetto al Governo per la specificazione del parere.

Naturalmente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, l'ordine del giorno G100 è condivisibile nella parte dispositiva; tra l'altro, molte cose sono state già fatte, quindi - ripeto - è assolutamente condivisibile. Nella parte motivazionale esso è costruito un po' come critica al Governo, e ciò è meno condivisibile. Quindi, se i presentatori accettassero di sfumare i toni o di limitarsi alla parte dispositiva, l'ordine del giorno sarebbe accolto.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G101.

PRESIDENTE. Sintetizzando, mi sembra che sull'ordine del giorno G100 l'orientamento del Governo sia favorevole al mantenimento della sola parte dispositiva, anche perché non abbiamo tempo per una riformulazione.

Senatore Mascitelli, cosa intende fare?

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, se la parte dispositiva viene mantenuta integralmente possiamo accettare la proposta del Governo, anche sulla base di cosa a giudizio del Governo dovrebbe essere sfumato. Se, infatti, ad essere sfumate sono valutazioni che non incidono sul dispositivo finale, da parte nostra non ci sono problemi.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, il Governo è disponibile ad accogliere il dispositivo finale; non credo si possa riformulare completamente l'ordine del giorno. I presentatori sarebbero disponibili ad una riformulazione nel senso di lasciare il solo dispositivo finale?

MASCITELLI (*IdV*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2) e G101 non verranno posti in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è teso a riproporre la costituzione della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici. Si tratta - come ho cercato di spiegare ieri, sia pure senza grande capacità di convinzione nei confronti del Governo, come si è ascoltato questa mattina - di una questione di rilievo cruciale.

Nel testo della Camera il senso della proposta del Senato viene stravolto per una ragione molto banale. Se si legge il testo dell'attuale articolo 4, così come ci viene dalla Camera dei deputati, si constata che sistematicamente si usa l'espressione «controllo degli andamenti di finanza pubblica».

La maggioranza e l'opposizione alla Camera hanno ragionato correttamente: se si fosse trattato di controllo degli andamenti di finanza pubblica, certamente la proposta di costituire un'apposita Commissione bicamerale sarebbe stata da respingere, perché il controllo degli andamenti di finanza pubblica è, classicamente, una funzione specifica che, per quello che riguarda l'attività del Parlamento, viene svolta dalle Commissioni permanenti bilancio. Sarebbe stato perciò assurdo

proporre di espropriare e di spostare questa competenza dalle Commissioni permanenti ad una Commissione bicamerale da costituire *ad hoc*.

Peccato, però, che nel testo del Senato non si parlasse mai di controllo degli andamenti di finanza pubblica, ma semplicemente della costituzione di una Commissione non per valutare atti del Governo in sede di gestione del bilancio, ma, al contrario, per occuparsi di una robusta iniezione di trasparenza nella procedura di formazione dei dati, che poi, per quello che riguarda la gestione e gli andamenti di finanza pubblica, debbono essere controllati dalle Commissioni permanenti bilancio.

Sempre nel testo del Senato - e quindi anche nell'emendamento che noi qui riproponiamo - si fa riferimento all'introduzione di trasparenza nella elaborazione dei dati. E un punto è assolutamente cruciale: il testo della Camera, inesorabilmente, richiamandosi all'attività delle Commissioni bilancio permanenti, si riferisce sistematicamente ad atti del Governo, quelli previsti dall'articolo 3. Il testo del Senato non faceva minimamente riferimento ad alcun atto del Governo, proprio perché non si occupava di controllo degli andamenti di finanza pubblica, ma semplicemente di esaminare come i dati di finanza pubblica vengono elaborati, soprattutto in un'occasione.

Colleghi, capisco che queste cose possono sembrare tecnicità assurde, ma guardate che qui c'è la sostanza del rapporto tra Parlamento e Governo. La storia dei Parlamenti comincia decidendo su chi ha il potere di decidere sul bilancio. Il principio «nessuna tassazione senza rappresentanza» è il principio da cui nascono i Parlamenti. Attualmente, qual è il documento fondamentale della decisione di bilancio nella nostra procedura di decisione di bilancio? È la redazione da parte del Governo del bilancio a legislazione vigente; quello è infatti il documento di base su cui poi insistono le variazioni determinate dalla legge finanziaria e, infine, la nota di variazione che, applicandosi al bilancio a legislazione vigente, dà luogo al bilancio previsionale e programmatico per gli anni successivi.

Signor Presidente, qual è il problema che volevamo affrontare con la Commissione bicamerale? La mancanza di cognizione per assenza di un qualcosa che somigli al *Budget office* del Congresso americano, ovvero di un Servizio del bilancio unificato del Parlamento, con la forza e le dotazioni necessarie per svolgere questa funzione. Non abbiamo perfetta cognizione di quali siano le metodologie di elaborazione e di raccolta dei dati, come ha spiegato questa mattina in modo ineccepibile il senatore Baldassarri. Bisognerebbe che qualche volta si desse qualche risposta nel merito alle osservazioni che vengono fatte. È chiaro che noi non abbiamo cognizione delle metodologie di costruzione del dato del bilancio a legislazione vigente (voce per voce e nel complesso) e il risultato è che il documento base della decisione di bilancio non è dal Parlamento padroneggiabile sotto il profilo della sua attendibilità di partenza. Non è in questione la fiducia nel rapporto con il Governo *pro tempore*: è in questione la possibilità del Parlamento di decidere conoscendo.

Da ciò nasce l'esigenza di istituire la Commissione bicamerale sulla trasparenza: sulla trasparenza, non per il controllo degli andamenti di finanza pubblica. Avrebbe ragione da vendere la Camera se avesse abrogato una Commissione bicamerale volta a fare quello che devono fare e fanno abitualmente le Commissioni bilancio. La Commissione bicamerale che avevamo previsto e che riproponiamo con l'emendamento 4.1 è esclusivamente rivolta ad accompagnare il processo di iniezione di trasparenza nella elaborazione e nella raccolta dei dati. Questo era l'unico obiettivo di questa Commissione, e per fare questo le Commissioni bilancio di Camera e Senato, così come sono, hanno limiti evidenti che risulteranno purtroppo - sarei contento di sbagliarmi - insormontabili. Da ciò nasce la riproposizione della Commissione bicamerale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, mi permetterà di esprimere un parere motivato su questa questione, che naturalmente è una delle più importanti perché la Camera, nel secondo passaggio, ha espunto totalmente la Commissione bicamerale per la trasparenza che era stata approvata qui in Senato.

Non riproporrò le argomentazioni che già il Governo ha svolto sul fatto che anche questa espunzione ha trovato alla Camera un'unanimità. Ciò di cui mi voglio occupare è di rispondere esattamente ai problemi posti dal senatore Morando.

Naturalmente anch'io sono affezionato al testo che noi avevamo licenziato; a mio avviso, su questo punto esso poteva avere effetti sicuramente migliori proprio nel rapporto tra Governo e Parlamento del quale mi sono occupato nella replica. Credo però che la soluzione data dalla Camera dei deputati non modifichi nel merito le norme perché, senatore Morando, il testo della Camera che

oggi stiamo esaminando per l'approvazione punta esattamente all'analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. In altre parole, scritta in maniera diversa dalla lettera c) del testo licenziato dal Senato, anche questa Commissione può occuparsi esattamente dei problemi che sono stati posti.

La seconda parte dell'osservazione del senatore Morando attiene alla difficoltà che le Commissioni bilancio, per come sono in questo momento, incontrano per poter svolgere effettivamente quel compito. È un'obiezione che ha certamente un suo fondamento, perché le Commissioni bilancio naturalmente devono occuparsi anche di una serie di altre questioni. Purtroppo, anche sulla scorta dell'indicazione fornita dal senatore Garavaglia, credo che le Commissioni bilancio, anche in forma congiunta, come prevede la norma in esame (e quindi eventualmente anche quella di una sola Camera), possano occuparsi di tali questioni. Dunque, a partire dal mese di gennaio, con l'approvazione di questo provvedimento, la Commissione bilancio del Senato della Repubblica in modo prioritario, cercando di trovare l'intesa con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ma eventualmente anche da sola, può strutturarsi - ad esempio, con una sottocommissione *ad hoc* - per occuparsi di tale tema. È un esperimento che dobbiamo portare avanti a partire dal gennaio prossimo.

Poiché si tratta di un compito fondamentale, propongo alla Presidenza del Senato che già dal gennaio 2010, d'intesa con la Camera dei deputati, per andare sempre più nel senso di ciò che abbiamo approvato in questo ramo del Parlamento, si costituisca una sezione delle rispettive Commissioni bilancio che si occupi esattamente dell'analisi del bilancio e delle metodologie di costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Tuttavia, ove non si facesse subito questo sforzo congiunto, sarei addirittura pronto, a nome della Commissione bilancio del Senato, a cominciare a seguire questa strada già dalla prossima sessione e, quindi, da gennaio. Tale questione sarà ovviamente discussa nell'ambito della Commissione e con la Presidenza; credo tuttavia che una sottocommissione *ad hoc* per questi temi rappresenti una soluzione accettabile.

Per tale motivo, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, ribadendo che quella posizione ha un fondamento, ma che all'interno del testo, così come licenziato dalla Camera, vi sono spazi e margini che io intendo percorrere per poter arrivare a risolvere una questione molto seria nei rapporti tra Governo e Parlamento, così come delineati dal provvedimento in esame.

La ringrazio, signor Presidente, e mi scuso se ho utilizzato qualche minuto di tempo in più del dovuto.

PRESIDENTE. Ha fatto bene, senatore Azzollini.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, mi ricollego a quanto testé evidenziato dal senatore Azzollini. D'altra parte, ho già affrontato tale tema in sede di replica e, quindi, confermo il parere contrario sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono meno rilevanti di quello che ho precedentemente illustrato e per tale motivo il mio intervento sarà estremamente breve.

Qui si affronta il problema del collegamento tra il Parlamento e le banche dati rilevanti ai fini del monitoraggio e della gestione degli andamenti di finanza pubblica. In questo caso si tratta davvero di poter esercitare attività di controllo; non siamo nel campo dell'elaborazione di metodologie.

Il testo approvato dal Senato della Repubblica (basta leggere il testo a fronte) prevedeva che il collegamento tra la struttura unitaria del Servizio del bilancio del Parlamento e le banche dati rilevanti sulla finanza pubblica gestite dal Governo fosse banalmente e semplicemente automatico e non potesse subire limitazioni di sorta: quel che conosce il Governo conosce il Parlamento.

La Camera, dopo avere eliminato la Commissione bicamerale, ha introdotto le misure che in Italia si prevedono quando si vuole evitare di fare qualcosa. Infatti, per collegare le banche dati del Governo al Parlamento occorre un'apposita intesa. Chi la fa questa apposita intesa? In ogni caso, una volta approvata la legge, ci saranno grandi cervelloni che si metteranno a costruire l'apposita intesa. Passeranno mesi, passeranno anni, l'apposita intesa verrà prima ipotizzata e poi cambiata perché uno dei due contendenti non sarà d'accordo. Il risultato sarà che non vedremo mai più il collegamento.

Ove mai, poi, alla fine tale collegamento venisse a stabilirsi, sarebbe ostacolato dalla seconda misura che la Camera ha introdotto, modificando una norma che prima diceva, in buona sostanza, che i dati avrebbero dovuto essere immessi nella banca dati e resi disponibili entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Adesso il termine non è più fissato a 30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* (cioè la cosa più normale), ma al giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. Peccato che il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* lo conoscono tutti, mentre il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Corte dei conti non lo conosce nessuno. Il risultato è che si ritarderà, con una scadenza che non si può controllare in modo trasparente.

Queste modificazioni sono nemiche della semplificazione e della trasparenza. Per questo abbiamo presentato i due emendamenti che ho illustrato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, mi consentirà in questo caso di usare un linguaggio più consono alla Commissione bilancio. Sono "moderatamente contrario" agli emendamenti 6.1 e 6.2, presentati dal senatore Morando, e siccome siamo in periodo prenatalizio esprimo l'auspicio che l'intesa venga raggiunta presto. Vigileremo perché ciò avvenga, altrimenti - e lo dico seriamente - queste sono le classiche questioni, senatore Morando, sulle quali si potrà intervenire immediatamente nel caso in cui non si raggiungano le intese previste o non si verifichino i *caveat* posti. Infatti, signor Presidente, mi sembra che questo sia esattamente il caso in cui si potrà intervenire, trattandosi veramente di punti molto specifici, per evitare intralci.

Per le suddette ragioni di ordine generale, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, tenendo presente che le intese ci sono sempre state e non hanno mai ritardato nulla e che un qualche protocollo ci deve pur essere, altrimenti si rischia di conculcare i diritti del Parlamento (esattamente il contrario di quanto si teme), inviterei il senatore Morando a ritirare i suoi emendamenti, altrimenti il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387-B

CAMBER (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER (PdL). Signor Presidente, volevo segnalare che nella votazione relativa all'emendamento 6.2 non sono riuscito ad esprimere il mio voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame di emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 6.0.1 affronta un aspetto assai rilevante, anzi, dal mio punto di vista, il più rilevante della discussione che stiamo conducendo.

In questo momento in tutto il mondo la discussione di politica economica verte sul seguente problema: appena scoppiata la crisi, i Governi di tutto il mondo, ad eccezione di quello italiano, hanno adottato politiche espansive di bilancio e le banche centrali politiche molto espansive sotto il profilo monetario.

È assolutamente assodato che questi interventi di tipo espansivo abbiano avuto il merito, sia dal lato delle politiche di bilancio, sia dal lato delle politiche monetarie, di ridurre la durata della crisi e facilitare l'avvio della ripresa.

In questo momento, in tutto il mondo, i grandi esperti, gli uffici studi, i grandi istituti di ricerca si stanno misurando sul seguente problema: è del tutto evidente che occorre, innanzitutto, che i Governi adottino politiche di progressiva restrizione di bilancio, perché non si può proseguire in una situazione nella quale i deficit pubblici sono esplosi come è accaduto nel corso dell'ultimo anno. In secondo luogo, la Banca centrale europea, la *Federal Reserve* e le altre grandi banche centrali rilevanti ai fini dell'andamento della politica monetaria di tipo globale stanno discutendo su quando cominciare a rendere più restrittiva la politica monetaria.

Il nodo fondamentale da sciogliere è come si fa ad adottare queste due misure di rientro - solitamente si usa l'espressione *exit strategy*, anche in questo caso, per dire tornare indietro rispetto alle politiche espansive, sia dal lato monetario che da quello della politica di bilancio - senza uccidere il bambino, cioè senza fare precipitare di nuovo il mondo in una spirale recessiva.

Si tratta di una questione anche teorica particolarmente difficile, che è stata affrontata nei giorni scorsi dal presidente Obama in un importante discorso alla Nazione sulla politica economica. Sapete qual è l'istituto di ricerca a cui ha fatto riferimento il presidente Obama per collocare la propria posizione e la propria valutazione su questo punto, che - ripeto - è oggi oggetto di confronto tra i massimi esperti di economia e i più grandi istituti di ricerca economica di tutto il mondo? È stato il *Congressional budget office*, il CBO americano, il Servizio del bilancio del Parlamento.

Ciò che deve essere chiaro è che, a fronte di quella citazione, nessuno, né i repubblicani né i democratici, ha avuto da eccepire sul dato e sullo studio. Intendiamoci: sappiamo bene, purtroppo, che anche il CBO può sbagliare e può anche darsi che quell'analisi sia infondata, ma l'aspetto fondamentale che fa del CBO il punto di riferimento è il suo carattere *bipartisan*, il suo "incistamento", il suo insediamento, nel Congresso americano, cioè nella sede del potere legislativo che, negli Stati Uniti d'America, è diviso rispetto a quello del Governo. Di conseguenza, Obama conosce il parere dei propri esperti e dei membri del Governo sul punto, ma poi, quando parla alla Nazione, fa riferimento ai dati del CBO.

Ora, in Italia abbiamo questo deficit. Non abbiamo una sede unificata del Parlamento che acquisisca progressivamente la stessa autorevolezza.

Come ho cercato di dire ieri, questo deficit diventerà drammatico quando si tratterà di passare all'attuazione della legge sul federalismo, perché a quel punto - signor Presidente, sono disposto a fare scommesse! - litigheremo non sulle scelte politiche, ma sui dati, perché i dati saranno solo di parte governativa ed il Parlamento ed il sistema delle autonomie tenderanno a discutere della loro attendibilità.

La scelta della struttura unitaria del Servizio del bilancio nel Parlamento italiano voleva e vuole rispondere esattamente a questa esigenza. Il Governo - e ha ragione il vice ministro Vegas - dice: se la volete, la potete realizzare anche se non è nella legge. Sono d'accordo: chi parla ha forse qualche autorevolezza per dire che senza la legge ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, ed il Vice Ministro sa che abbiamo provato, che abbiamo provato assieme e che abbiamo provato seriamente. Per cui l'appello lo rivolgo io a lei, signor Vice Ministro: cambi il parere su questo emendamento, almeno su questo creiamo una condizione di vincolo, altrimenti il Servizio del bilancio unificato non si farà, e lei sa bene che se non è previsto nella legge non si farà, e questo sarà un danno per la Nazione. Questa è la verità delle cose che nasce dall'esperienza.

Non cambiate la legge su alcun altro aspetto se non volete cambiarla, anche se secondo me sarebbe ragionevole farlo, ma almeno su questo punto prendete una decisione che corrisponda all'orientamento unanime manifestato. Infatti, su questo punto eravamo stati unanimi in Commissione e in Aula, compreso il Gruppo dell'Italia dei Valori: avevamo tutti detto che ci voleva la struttura unificata. Possibile che questo Senato, che tre mesi fa ha detto all'unanimità che ci vuole la struttura unificata, adesso annoveri una larga maggioranza contraria a questa soluzione?

Non accetto su questo punto l'accenno che ha fatto il vice ministro Vegas, e cioè che se anche solo su questo punto rimandiamo il testo alla Camera, la Camera non lo approverà più: questo atteggiamento non sarebbe accettabile da parte nostra nei confronti della Camera e non è accettabile da parte della Camera nei confronti del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, approfitto per illustrare congiuntamente gli emendamenti 6.0.2, 10.4, 10.7 e 17.3, per ragioni di tempo. Mi riservo invece un ulteriore intervento per illustrare l'emendamento 12.0.100, che propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo.

Signor Presidente, un carissimo amico, che ha calcato quest'Aula e quella della Camera e ha concluso la sua vita terrena cosciente nel seggio della Camera, 31 anni fa propose e promosse una discussione su questo argomento perfettamente sintetizzata ora dal senatore Morando. Si invitò a Roma il direttore generale del *Congressional Budget Office* americano per spiegare allora al Parlamento italiano quale fosse la funzione cruciale del Servizio di bilancio unificato. Mi dispiace, signor Presidente, ma il film che vedo oggi è un vecchio film di 31 anni fa: non mi è piaciuto allora - e i fatti dei trent'anni successivi confermano quella mia percezione - e non mi piace neanche oggi. Infatti, anche allora si disse che si sarebbero promosse intese, che vi sarebbero stati aggiustamenti in corso d'opera.

Poiché l'emendamento 6.0.2 è esattamente uguale non solo all'emendamento 6.0.1, ma anche al testo approvato all'unanimità dal Senato non più tardi di tre mesi fa, la coerenza di chi lo ripropone è evidente, come lo è, se permette, signor Presidente, la non chiara coerenza di chi lo ha votato tre mesi fa e, magari, oggi è chiamato a non votarlo.

C'è poi un ulteriore punto - gli altri tre emendamenti sono corollari specifici del ripristino del testo approvato dal Senato nel senso che ho già illustrato in discussione generale - che vorrei sottoporre alla riflessione di quest'Aula e agli amici del PdL e della Lega: senza quella pietra miliare di chiarezza questa legge di conferma - e non di riforma - del bilancio dello Stato rischia di minare i fondamenti del federalismo fiscale, perché senza questi dati di riferimento voglio vedere quale tipo di dibattito potrà aprirsi, per esempio, sulla definizione dei costi standard. E se non vi è una definizione corretta dei costi standard, come applicheremo nel concreto quella grande riforma di responsabilità che si chiama federalismo fiscale? E non si dica che, dopo aver aspettato 30 anni, aspettare 30 anni e due mesi per fare una riforma vera è la fine del mondo, il diluvio universale!

È vero, il Governo deve padroneggiare i dati di finanza pubblica, questo è fuori discussione. Il tema che mi permetto di sollevare e che altri colleghi hanno sollevato prima di me è un altro. In queste condizioni non è il Governo che padroneggia i dati della finanza pubblica. A spadroneggiare sui dati di finanza pubblica è piuttosto una burocrazia referente, e l'esempio è rappresentato proprio dal bollino che la Ragioneria negò al Governo Prodi e che il Governo Prodi tentò di aggirare con un lettera firmata dal sottosegretario Sartor.

In quel momento prevalse (i colleghi ricorderanno certamente che condussi una battaglia in quel senso) l'opinione della Ragioneria, ma il tema è: questo bollino è autoreferente, è nell'incognita dei criteri con i quali, giustamente, la Ragioneria deve apporre i bollini, ma il Parlamento ed il Governo hanno il dovere, oltre che il diritto, di sapere quali sono i criteri previsti per l'applicazione del bollino della Ragioneria, altrimenti si rischia di trovarlo una volta, e l'altra no.

Quale bollino applica la Ragioneria all'uso del TFR (debito verso i lavoratori) per coprire un altro debito? Sul piano della cassa è palesemente un aumento di fabbisogno di cassa, perché sono fondi non direttamente utilizzati che, se utilizzati per spese, diventano fabbisogno di cassa. Ma, sul piano della competenza, se quel debito è già assegnato a soggetti titolari del TFR, come fa a fornire una copertura di competenza ad altre voci di spesa?

Questo è il tema, cari colleghi, non la responsabilità della Ragioneria dello Stato, qualunque sia il Governo, di certificare: il Parlamento ed il Governo debbono conoscere quali sono i criteri in base ai quali questo organo dello Stato svolge la sua funzione cruciale. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 11,37)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni. Anzitutto vale il discorso che ho fatto in precedenza a proposito della Commissione per la trasparenza, perché di fatto la struttura unica di supporto tecnico che viene proposta con questi emendamenti sostanzialmente è quella. Vedremo di riuscire a trovare quell'intesa tra le Commissioni bilancio di Camera e Senato. *(Brusio)*.

Signor Presidente, mi scusi ma così non riesco ad andare avanti, c'è troppo brusio.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Azzollini. Colleghi, non si può affrontare in questo modo un dibattito su un provvedimento così importante, sul quale sono stati presentati emendamenti

rilevanti sia di maggioranza sia di opposizione. In questa confusione il relatore non riesce ad esprimere la sua valutazione.

AZZOLLINI, *relatore*. La ringrazio, Presidente. Dicevo che, ove non si riesca a raggiungere in tempi rapidi l'intesa, anche all'interno di una sola Camera, qualche passo in avanti bisognerà farlo. Ribadisco che anche i Regolamenti parlamentari hanno una funzione particolare e mi sono rivolto allora alla Presidenza, perché sarà soggetto fondante di un eventuale potenziamento delle strutture di supporto per i dati al servizio della Commissione bilancio, o meglio ancora del Senato tutto. Ciò è evidente. Confermo con convinzione che la soluzione proposta dalla Camera lascia ancora margini e che l'attivazione di entrambe le Camere o addirittura di una sola può essere una strada percorribile, in una situazione in cui le due Camere hanno votato, ciascuna all'unanimità, due soluzioni diverse. La mancata approvazione di questi emendamenti non risolve il problema perché sono due questioni affrontate approfonditamente in ciascuna delle due Camere e risolte in maniera diversa, per cui in questo caso non si approva la legge. Viceversa, è compito dell'istituzione e della politica trovare le vie percorribili per andare incontro agli elementi comuni che le due Camere hanno espresso e che sono contenuti nella norma che proviene dalla Camera: c'è la volontà di percorrerli congiuntamente o addirittura da soli.

Alla luce di queste considerazioni esprimo un parere assolutamente contrario agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2. Infatti, se il senatore Baldassarri riguardo alla Ragioneria ritiene che ci sia una burocrazia che padroneggia dei dati che addirittura nemmeno il Governo padroneggia, allora meglio non crearne un'altra, altrimenti ci sarebbero due burocrazie, perché tale è la struttura di supporto tecnico che viene proposta.

Il rischio è di assistere, come accade spesso in Italia, allo scontro tra due burocrazie, con Parlamento e Governo entrambi sprossessati del padroneggiamento dei dati. Allora, se così fosse, la contrarietà diventa totale. Io invece non credo sia così; mi auguro che le strutture non siano queste e sono certo che il Governo padroneggi i dati, e che con questa legge lo farà meglio. Se il provvedimento al nostro esame verrà attuato nel modo giusto, anche il Parlamento avrà dati più completi e soprattutto dovrà verificare - su questo sono d'accordo - le metodologie di costruzione di quei dati. Il mio parere pertanto è contrario, con l'auspicio che, come ho detto, già dal prossimo anno si cominci concretamente a trovare soluzione a questo problema.

Ma se per caso il problema fosse quello della burocrazia che sopravanza il Governo, allora il mio parere diventerebbe duramente contrario, perché potremmo dar luogo addirittura a due burocrazie che si scontrano tra di loro. Questo pericolo è evitato e ho una straordinaria fiducia nella capacità dei Governi di padroneggiare i dati e nella qualità dei parlamentari in questo senso, per cui non mi pongo quel problema. Il mio parere rimane invece contrario per la prima ragione che ho detto.

PRESIDENTE. Potremmo quindi affermare, senatore Azzollini, che il suo parere è moderatamente negativo, come direbbe il vice ministro Vegas.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario, anche tenendo conto di una ragione sostanziale. Infatti, si può essere certamente affezionati alle proprie tesi, ma ci si deve rendere conto di quanto succede nel resto del mondo e il resto del mondo, che per noi è la Camera dei deputati, è violentemente contrario a questo testo e, ove esso venisse modificato, lo rimanderebbe indietro per una cosa che non ha nessuna ragione di esistere.

LUSI (PD). È uguale!

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Non è così, senatore Lusi, perché sotto il profilo giuridico ha ragione la Camera dei deputati, trattandosi di una questione che attiene agli *interna corporis*, che si risolve molto meglio applicando il Regolamento del Senato, il quale, all'articolo 166, al comma 2, recita: «La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici (...) sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza».

LUSI (PD). È assurda questa spiegazione!

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Quindi, il Consiglio di Presidenza del Senato può, in un giorno, fare un intervento a livello di Regolamento ed istituire direttamente un Servizio bilancio come si deve, d'intesa con la Camera: si fa prima e si salvaguarda l'autonomia del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1, identico all'emendamento 6.0.2.

GIARETTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Signor Presidente, insistiamo sul voto favorevole all'emendamento 6.0.1, confortati in questo anche dalla presentazione di un analogo emendamento, il 6.0.2, da parte di esponenti della maggioranza, e non certo degli ultimi, visto che si tratta del presidente della Commissione finanze, senatore Baldassarri, e del relatore sulla legge finanziaria, senatore Saia.

Qui non stiamo parlando di una modalità organizzativa, che potrebbe essere lasciata all'autonoma decisione della burocrazia parlamentare, e neppure di una questione di *interna corporis*, come sostiene il vice ministro Vegas. Qui parliamo d'altro, e in questo senso c'è già l'ottimo lavoro svolto dagli uffici del Servizio del bilancio di Senato e Camera che, in condizioni indecorose quanto a dotazione del personale, svolgono comunque un servizio eccellente.

Il riferimento è, in particolare, al pilastro su cui necessariamente si regge l'ambizione di un progetto di riforma della decisione di bilancio, adeguato ad un nuovo sistema istituzionale: quel sistema che si è andato profilando tra la prospettiva federalista, dentro un più esigente recinto europeo e, soprattutto, il configurarsi di un maggioritario ancora imperfetto, che è nato dal lato della riforma elettorale, ma che non ha ancora attuato conseguenti e coerenti adeguamenti del sistema istituzionale. Di questo stiamo parlando.

L'ambizione che esprime il progetto di riforma della contabilità, se manca il pilastro di un autorevole ed indipendente Servizio del bilancio parlamentare, manca dell'elemento essenziale su cui poggia la ridefinizione dei rapporti tra Governo e Parlamento. Tutto si affloscia, tutto diventa opaco ed inutile: la riforma si svuota fin dal suo nascere. Vedremo in futuro se sarà stata giusta la nostra previsione - ahimé! - o se la strada sarà un'altra. Do atto volentieri al presidente Azzollini e al vice ministro Vegas di aver sostenuto qui in Senato questa tesi, ma non capisco allora perché rinuncino a condurre una buona battaglia.

Senatore Baldassarri, sono andato a rileggere in questi giorni il dibattito parlamentare del 1988 che lei ha richiamato, quando si discusse cioè della nascita del Servizio del bilancio. Sono stato sollecitato in questo da uno scritto del professor Marcello Degni, che allora faceva parte di quel gruppo di giovani consiglieri parlamentari - economisti e giuristi - che, con passione, diedero origine al Servizio del bilancio del Senato e della Camera.

Anche allora si discusse: si capì che la riforma che introduceva la tipizzazione della legge finanziaria e la necessità della quantificazione degli oneri richiedeva un'apposita struttura parlamentare specializzata. Si discusse se dovesse essere questo un compito affidato alla Corte dei conti, ad un Servizio unico o ad un Servizio specifico per i due rami del Parlamento: si preferì lasciare la Corte dei conti fuori dal recinto delle decisioni parlamentari, ma le si affidò il referto di parificazione sui bilanci e si scelse la strada del Servizio «a due teste». Allora era una soluzione adeguata a quel momento storico ed istituzionale; ci si addentrava anche in un mondo inesplorato.

Oggi invece l'esperienza che abbiamo alle spalle ci insegna, con evidenza palmare, che il motivo di tanti fallimenti nel controllo della finanza pubblica è la mancanza di una dialettica corretta tra Parlamento e Governo e nell'ambito di un ragionamento più ampio parliamo di riforme basate su uno scambio virtuoso tra Governo e Parlamento. I colleghi costituzionalisti mi scuseranno se uso una semplificazione, ma lo schema è questo: al Governo più poteri per governare in modo efficiente e per realizzare il proprio programma; al Parlamento più strumenti per esercitare in modo più penetrante la funzione di controllo. Lo ha ricordato per l'applicazione concreta al bilancio il presidente Azzollini: più spazio di decisione al Governo, ma, nella partita che resta di competenza del Parlamento, poteri e strumenti più penetranti.

Lo strumento per realizzare questo scambio è esattamente la presenza di una struttura dotata di tutte le competenze tecniche, del peso scientifico e organizzativo, per interloquire alla pari con Governo e Ragioneria dello Stato. Mi rivolgo ai senatori Quagliariello, Zanda e agli altri colleghi che stanno lavorando alla modifica dei Regolamenti parlamentari, ancora una volta articolati sullo schema «poteri e tempi certi al Governo per la realizzazione del programma e garanzia all'opposizione di poter esercitare con strumenti adeguati il proprio ruolo di controllo»: ma a cosa state lavorando se per una delle funzioni più importanti del Parlamento, la sessione di bilancio, stiamo oggi decidendo che questa funzione non sarà quella che state prevedendo nelle proposte di modifica dei Regolamenti? Sarà dunque squilibrata, inadeguata, e quindi è inutile il lavoro che state facendo.

Da ultimo, è stata citata più volte la struttura del CBO statunitense. Ebbene, per memoria, quella struttura dispone di 230 unità, non di qualche decina alla Camera e meno di una decina al Senato. Altro che *interna corporis*, vice ministro Vegas: è una scelta politica di fondo. Lì il 70 per cento dei funzionari sono economisti, c'è un *board* in cui le migliori menti economiche del Paese partecipano e danno il loro orientamento. Si dimostra che il sistema presidenziale resta interamente nell'ambito di un recinto di una democrazia vitale grazie a vigorosi contrappesi.

Non vogliamo qui fare questo salto di qualità: si capisce che c'è un solo argomento per non farlo, che è quello della paura di toccare l'esistente, della pura conservazione dell'esistente, ma la conservazione dell'esistente dopo acclarati fallimenti non è mai una buona politica. Dite che si potrà fare egualmente? Vi attendiamo alla sfida. La promessa è stata già fatta qualche anno fa: il risultato è stato troppo modesto rispetto alle necessità di una buona conduzione della finanza pubblica e di una buona condizione - ha ragione il senatore Baldassarri - di una democrazia parlamentare che non vuole impaludarsi in un gioco di veti reciproci tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione, ma vuole dare fino in fondo il proprio contributo per il benessere del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.2, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 11,54)

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 8.1 cerca di introdurre degli spazi di manovra in merito ad un annoso problema sul quale tutte le forze politiche e i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI si trovano d'accordo, ossia sulla necessità di un alleggerimento del Patto di stabilità.

L'emendamento si propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 8, in quanto nella sua stesura iniziale l'articolo 8 aveva previsto al comma 6, attraverso una piena condivisione fra maggioranza ed opposizione, la possibilità che nell'ambito dei livelli massimi stabiliti per i vincoli del Patto di stabilità vi fosse la possibilità per le Regioni di adattare detti vincoli alle singole realtà comunali, municipali e provinciali, nonché di modulare anche la possibilità di una compensazione all'interno di una stessa Regione tra gli enti territoriali.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 12)

(Segue MASCITELLI). La Camera dei deputati ha abrogato il comma 6, per cui, a questo punto, l'articolo nella sua composizione finale diventa francamente sbilanciato, nel senso che si irrigidiscono gli effetti di vincolo sul Patto di stabilità. Si è quindi ottenuto un effetto *rebound* rispetto alla stesura iniziale, che prevedeva - e fu un articolo votato da tutto il Senato - un alleggerimento del Patto di stabilità interno; ora infatti, con l'abrogazione del comma 6 e il mantenimento invece del comma 4, si prevede che per quanto riguarda le spese in conto capitale la decisione di finanza pubblica stabilisce la quota di indebitamento articolata per Regioni e poi per singole amministrazioni locali. Ciò significa, di fatto, andare in una direzione opposta rispetto a quella verso la quale il Senato si era mosso in prima lettura.

Il problema della necessità di un alleggerimento del Patto di stabilità interno è conosciuto da tutti e la necessità di apportare delle modifiche è pienamente condivisa. Stiamo parlando di migliaia di Comuni che non riescono più ad avere una boccata di ossigeno per andare avanti; stiamo parlando di dati - e sono dati ufficiali - che indicano che nei primi otto mesi del 2009 sono saltati, in base a questa legge ingiusta del Patto di stabilità, 2.150 bandi pubblici proprio in un momento in cui la situazione economica richiederebbe iniezioni di sostegno e di rilancio all'economia delle piccole opere pubbliche e delle realtà municipali.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, immagino già la risposta che il vice ministro Vegas darà a questo emendamento, adducendo la necessità del rispetto di vincoli ed obblighi europei. Certo, c'è questo rispetto ma esso va rimodulato con scelte coraggiose e concrete. Vi sono sul tavolo diverse proposte. Abbiamo visto che lo sblocco dei residui del 4 per cento a favore dei residui passivi dei Comuni si è rivelato del tutto insufficiente e quindi è necessario che almeno in questo senso si incominci a alleggerire la morsa del Patto di stabilità. I Comuni hanno già dato. Il saldo dei Comuni è in attivo di un miliardo di euro. I Comuni rappresentano soltanto il 2,7 per cento del debito pubblico complessivo delle amministrazioni locali.

Credo quindi che la sensibilità di tutti i parlamentari, molti dei quali sono stati autorevoli sindaci nelle loro rispettive realtà territoriali e quindi conoscono la drammaticità che stanno vivendo attualmente le realtà comunali, dovrebbe portare, alla luce del fatto che i Comuni hanno già dato, alla soppressione del comma 4 dell'articolo 8. Ciò potrebbe rappresentare quella minima valvola di scarico - anche se non certo risolutiva - per ridare una boccata di ossigeno ai Comuni.

MORANDO (PD). Signor Presidente, colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, quanti di voi nel corso di questi ultimi dieci anni si sono trovati di fronte un sindaco che lamentava il carattere stupido del Patto di stabilità interno? Dovendo esso essere organizzato attraverso una regola di tipo universale, che non distingue tra Comune e Comune, finisce per apparire agli occhi dei sindaci - e, in particolare, di quelli dei Comuni virtuosi - uno strumento e una camicia di forza che impedisce loro non di assaltare la finanza pubblica e di metterla in pericolo ma, al contrario, di confermare il loro Comune in una scelta di stabilità e rigore finanziari, promuovendo però lo sviluppo della propria comunità.

Quando discutiamo con questi sindaci - credo che capiti a me come a tutti voi - diciamo loro: non potete pensare che il nostro Paese possa fare a meno di avere un Patto di stabilità interno, che collega la finanza dello Stato centrale a quella delle autonomie locali in modo tale che assieme possano rispettare i vincoli del Patto di stabilità esterno, quello che ci lega agli altri Paesi europei. Immagino poi che, parlando con un sindaco, subito aggiungete: tuttavia, hai ragione quando dici che, mentre il Patto di stabilità esterno, quello europeo, è caratterizzato dalla sua durata nel tempo, dalla sua certezza, dalla sua modificabilità, sì, ma soltanto attraverso il concorso di tutte le parti che hanno concordato la sua definizione in passato, il Patto di stabilità interno è invece caratterizzato da assoluta assenza di carattere duraturo nel tempo, da instabilità costante. Esso infatti cambia ogni anno in maniera tale che - signor Presidente, mi consenta l'espressione - i sindaci bravi escono di testa quando scoprono che due anni fa per rispettare il Patto di stabilità interno hanno fatto una cosa che, a causa del cambiamento delle regole, due anni dopo - credo di avere qui davanti uno di questi sindaci - si è rivelato un comportamento irragionevole, assurdo e penalizzante per il Comune. Il sindaco dice: ma non potete trattarmi così! Sono il sindaco di un ente autonomo; se un anno mi dite che devo comportarmi in un certo modo per essere virtuoso, non potere trasformare la virtù del comportamento di quell'anno nel vizio tra due anni perché cambiate le regole.

Sulla base di queste valutazioni - che come vedete anche in questo caso non hanno niente a che fare con le tecnicità e le cose incomprensibili, ma sono questioni banali e normali che ognuno di noi si trova di fronte ogni giorno della sua attività politica se gira un po' nel suo collegio, nella sua

circoscrizione e se parla con qualcuno - quando discuteremo in Commissione bilancio del disegno di legge Azzollini, proponemmo uno sforzo nella legge di contabilità per fissare alcune regole durature nel tempo, in maniera tale che quelle non cambino. Poi, gli obiettivi numerici del Patto di stabilità devono cambiare, perché la situazione economica e la realtà di finanza pubblica cambiano ogni anno ed è chiaro che ogni anno bisognerà avere un aggiustamento; ma le regole, non gli obiettivi quantitativi, del Patto di stabilità interno devono essere fissate una volta per tutte.

Allora dicemmo: affrontiamo il tema della spesa in conto capitale e per quella parte, fissato l'obiettivo quantitativo alla dimensione nazionale nella legge di stabilità - attualmente nella legge finanziaria e prima ancora nella Decisione di finanza pubblica in termini di saldo complessivo - scriviamo nella legge di contabilità, che rimane permanente, una regola. In base a tale regola il Comune A nell'anno 2010 avrebbe la possibilità, che gli è riconosciuta dalla norma generale, di fare investimenti per 10, rispettando il Patto di stabilità interno; però decide per circostanze legate al governo di quel Comune che l'investimento non è giusto farlo in quell'anno e che, quindi, lo farà tra tre anni, perché solo allora avrà creato le condizioni politiche e amministrative necessarie per compiere questo investimento. Il Comune A ha nella sua Regione confinante un Comune B che dovrebbe fare l'investimento, ma che non rispetterebbe i vincoli del Patto di stabilità interno se lo facesse subito; allora il Comune B - abbiamo scritto nella legge di contabilità - per regola data una volta per tutte può comprare il titolo d'indebitamento dal Comune A, il quale naturalmente riceverà indietro il titolo d'indebitamento quando negli anni futuri deciderà di fare il suo investimento.

Attraverso questo meccanismo regolato a dimensione regionale - che, tra l'altro, è stato introdotto dal Governo nell'ultima legge finanziaria: non sto parlando, quindi, di una cosa assurda che nessuno ha mai immaginato e ipotizzato di mettere in atto - che risultato otteniamo? Quello di rendere meno stupido il Patto di stabilità interno - mutuando l'espressione che usò Prodi a proposito del Patto di stabilità esterno - cioè consentire ogni anno al sistema delle autonomie, dentro il Patto di stabilità interno, di sviluppare tutti gli investimenti che possono essere sviluppati. Questo è di giovamento non solo a quel Comune, ma alla Nazione nel suo complesso, perché sappiamo quanto ci sia bisogno di investimenti nel sistema delle autonomie per la infrastrutturazione materiale e immateriale del nostro territorio.

La norma che avevamo ipotizzato al Senato e approvato all'unanimità con il voto favorevole di tutti i Gruppi era sicuramente tecnicamente perfettibile, ma non si comprende perché la si è dovuta sopprimere. Sicuramente si poteva modificare, ma sopprimerla completamente non è ragionevole: è un danno per il Paese perché in tal modo di nuovo il Patto di stabilità interno dei prossimi anni sarà caratterizzato da regole ballerine - per dirla alla maniera del bar - di anno in anno. Questo è un male. Si poteva migliorare la norma, ma sopprimerla è un errore grave. Per questo è stato presentato l'emendamento 8.2 che ripropone quella soluzione.

Sarebbe assolutamente ragionevole che noi difendessimo la nostra impostazione, che allora è stata di tutti. La soluzione di sopprimere - non parlo della scelta di modificare che forse sarebbe stata assolutamente necessaria - è una decisione inutilmente penalizzante non del Senato della Repubblica - questione che mi pare ridicola - ma del Paese nel suo complesso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario. Ci sarebbe naturalmente una discussione da fare, come abbiamo fatto per altri emendamenti. In questo caso, però, ritengo che sia più utile che sia il Governo a dare una risposta a questa vicenda relativa al Patto di stabilità interno, anche perché è materia più propriamente di competenza del Governo.

Il mio parere è contrario, ma chiedo al Governo, come stiamo facendo per tutti gli emendamenti importanti, di offrire la sua motivazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere è ovviamente contrario per il fatto che il comma 4 stabilisce semplicemente una regola secondo la quale si ripartisce la manovra tra tutti gli enti che fanno parte della pubblica amministrazione. Non poteva essere diversamente perché questa legge, innovando rispetto al passato, fa un bilancio che è leggibile attraverso tutta la pubblica amministrazione, non più solo al settore statale. Il comma 4, a mio sommo avviso, non è modificabile.

Diverso è il ripristino dei commi 6 e 7 i quali, in realtà, facevano un'operazione di iscrizione nella legge di contabilità di una regola che più opportunamente, in base alla legge n. 42 del 2009, dovrebbe essere oggetto del Patto di convergenza più che della legge di stabilità. Tuttavia, poco si

comprende: certamente la norma era stata inserita al Senato, ma questo non è un argomento probante fino alla fine. Tale regola era stata introdotta nella legislazione corrente dell'ultimo anno (in un decreto di quest'anno) per consentire una sorta di vaso comunicante per le spese di investimento. Si tratta, pertanto, di una regola che non fa parte di quelle generali di finanza pubblica; è un'applicazione concreta di tali regole che, in anni come questi, può essere utile, ma non ha una valenza pluriennale; potrebbe accadere che in futuro sia destinata ad essere modificata. Comunque, è meglio che questo tipo di regole vada a finire nel Patto di convergenza, cosa che deriverà dall'applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per questi motivi, mi permetto di invitare i presentatori a non insistere sulla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, insiste per la votazione dell'emendamento 8.1?

MASCITELLI (*IdV*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.1.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

PRESIDENTE. Senatore Morando, lei insiste per la votazione dell'emendamento 8.2?

MORANDO (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

MORANDO (*PD*). Ci sono delle luci accese in alcuni banchi vuoti!

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, la prego di far controllare la corrispondenza tra le luci accese e i senatori effettivamente presenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la senatrice Segretario sta effettuando i controlli.

BIANCO (*PD*). È appena entrato un senatore!

PRESIDENTE. Senatore Bianco, le porte sono chiuse. Ci sono gli assistenti parlamentari e quindi non è possibile che entri qualcuno. Da dove potrebbe entrare? (*Commenti dal Gruppo PD*).

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, dato che comprende anche il 10.3, illustro in particolare l'emendamento 10.6 che è relativo ad un'altra questione di grande rilievo politico. In sostanza, l'esperienza di rientro da un debito pubblico molto elevato, che altri Paesi europei hanno compiuto nel corso di questi anni, dimostra in modo ineccepibile che, quando si vuol fare fronte ad un debito pubblico molto elevato attraverso un'azione di risanamento, la prima scelta, diciamo, metodologica da fare è dare profondità temporale alle decisioni di finanza pubblica.

Anche in questo caso non bisogna essere esperti per capire che se si ha un volume globale del debito molto alto, a fronte di un reddito annuo magari significativo ma non particolarmente elevato, la prima decisione da prendere è programmare nel lungo e anche lunghissimo periodo come far fronte al debito e regolare la decisione annuale di spesa, naturalmente in rapporto all'entrata, cioè l'utilizzo del reddito annuale in rapporto a quel disegno di risanamento di lungo periodo.

Queste esperienze ci hanno indotto, durante la discussione al Senato di questo provvedimento, a proporre che, nella definizione delle scelte fondamentali di finanza pubblica, che avvengono non nella legge finanziaria annuale - oggi legge di stabilità - ma nella Decisione quadro di finanza pubblica, cioè l'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria, innanzitutto si dovesse dare il carattere pluriennale della Decisione di finanza pubblica. Questo è stato rispettato nel voto alla Camera ed è quindi parte di questa legge, il che va molto bene. Ma la seconda condizione perché si abbia efficacia è che gli obiettivi programmatici non siano più espressi soltanto in termini di saldo. Saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento, sono tutti saldi, cioè rapporti - di cassa, di competenza, come volete - ma pur sempre rapporti tra entrate e spese.

È indispensabile, se si vuole far fronte e impostare addirittura un'azione di lungo periodo di risanamento, che gli obiettivi, che certo poi si definiscono anche attraverso il saldo, siano espressi partitamente, distintamente, in obiettivi di entrata e obiettivi di spesa. Questa decisione è cruciale, perché se l'obiettivo è espresso in termini di saldo può accadere, colleghi della maggioranza, quello che in particolare voi avete rimproverato ai Governi di centrosinistra, cioè che l'azione di risanamento venga condotta esclusivamente dal lato delle entrate, aumentando queste ultime e lasciando inalterato l'andamento delle uscite, cioè della spesa pubblica. La spesa corrente primaria nel corso degli ultimi otto anni, colleghi, è aumentata del 2,3 per cento all'anno, quale che fosse il Governo del momento.

Questo ci dice che bisogna fare attenzione a che la Decisione di finanza pubblica riguardi, prima di tutto, il volume della spesa e che gli obiettivi siano vincolanti. Noi dicevamo a soli fini conoscitivi, non vincolanti per la definizione della legge di stabilità. Chiariamo nella Decisione di finanza pubblica qual è l'obiettivo di spesa globale, qual è l'obiettivo programmatico di spesa primaria e, di conseguenza, qual è l'obiettivo di pressione fiscale programmatico che ci diamo. La decisione della Camera è stata quella di abolire il riferimento alla necessità a fini conoscitivi di dare conto degli

obiettivi distinti. Io, sinceramente, non capisco il perché. O meglio lo capisco, la ragione mi preoccupa e, sulla base di questa preoccupazione, ho ripresentato l'emendamento 10.6, che sarebbe, per la salute della Nazione, necessario approvare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3, identico all'emendamento 10.4.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, identico all'emendamento 10.4, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397- B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.8.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 12,29)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 11.1 è semplicemente rivolto a risolvere un problema interpretativo, che forse potrà essere risolto anche attraverso l'intervento che in questa sede svolgerà il Governo.

Infatti, Signor Presidente, colleghi, invito a leggere l'articolo 11 così come ci viene dalla Camera: esso, al comma 3, prevede che la legge di stabilità «non può contenere norme di delega» - e fin qui siamo all'ovvio - «o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio». Poi, alla lettera *l*), modificando il testo del Senato, si prevede che la legge di stabilità possa contenere «norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m*)» dove si tratta del Patto di stabilità interno.

Che cosa non c'entra quindi? La lettera *g*) del testo approvato dal Senato recitava: «restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio» come previsto nel testo della Camera «salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi».

Il testo della Camera a questo punto si presenta in modo tale che, a mio giudizio, una interpretazione corretta del testo è che nella legge finanziaria non possono andare norme di carattere ordinamentale e organizzatorio che abbiano un impatto immediato sui saldi. Ma, signor Presidente, se nella legge finanziaria non possono andare queste norme, la legge di stabilità che norme contiene? Nessuna, perché contiene solo le tabelle. A mio avviso, in questo caso la mano che votava è andata oltre l'intenzione che si voleva proporre, perché è del tutto evidente che nella legge finanziaria, signor Presidente, le norme ordinamentali che hanno un impatto significativo e documentato in relazione tecnica di riduzione della spesa ci devono andare, altrimenti nella legge finanziaria, o legge di stabilità come si voglia chiamare, non c'è scritto alcunché.

Di qui l'esigenza, a mio avviso, di approvare questo emendamento. In questo caso però è possibile che l'interpretazione che darà il Governo come pacifica di questa norma possa essere sufficiente per dare l'idea che in realtà le norme che hanno un impatto sui saldi in legge di stabilità ci possono andare. Non sto parlando delle norme di sviluppo, ma delle norme ordinamentali con effetto sui saldi a partire dal primo anno di programmazione; è del tutto evidente, quindi, che la legge di stabilità deve avere la possibilità di contenere quelle norme.

Non vorrei però - ecco perché ho presentato l'emendamento - che questa interpretazione benevola fosse solo mia e che, in realtà, restasse stabilito che la legge di stabilità non può fare ciò perché le norme ordinamentali con effetto sui saldi possono essere inserite solo nel collegato ordinamentale; in questo modo, potendosi presentare il collegato entro il 17 febbraio, faremmo uscire dalla sessione di bilancio le norme che hanno impatto sulla predisposizione del bilancio, il che, patentemente, è una soluzione priva di senso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, su tale questione mi sono già soffermato nella mia relazione; dunque, mi pare di poter ribadire quanto già detto. Aggiungo soltanto che una interpretazione abbastanza obiettiva della norma mi porta a dire che la limitazione nel testo riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Per questo motivo esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario e basta leggere - come dicono i latini, *in claris non fit interpretatio* - quanto contenuto nella lettera *i*) dell'articolo 11 del provvedimento in esame per comprenderne il motivo. In esso si legge, infatti: «norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio»: ciò vuol dire che queste norme non impattano sui saldi, quindi sono escluse, ad eccezione, però, di quelle che riguardano il Patto di stabilità interno. In questo caso possono essere anche previste delle norme di carattere ordinamentale o organizzatorio. A parte questo caso, la legge di stabilità regola semplicemente le grandezze, quindi deve movimentare.

Credo, quindi, che sotto questo profilo non ci siano problemi e che il senatore Morando possa essere rassicurato al riguardo. Eventualmente, può trasformare l'emendamento in ordine del giorno, anche se comunque credo che l'emendamento potrebbe essere ragionevolmente ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Morando, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 11.1?

MORANDO (PD). Sì, signor Presidente, lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno, per quanto ritenga che l'interpretazione letterale sia quella che ho fornito io e non quella del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.1 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiarito il punto che il Governo ha il diritto di governare e padroneggiare la finanza pubblica e il Parlamento ha il diritto e il dovere di controllare e chiarito che la certezza dei dati di finanza pubblica è un bene pubblico collettivo e, quindi, non riguarda maggioranza e minoranza nelle varie evoluzioni di una alternanza politica, il nodo centrale è se i dati di riferimento si debbano limitare ai saldi di finanza pubblica o debbano necessariamente rendere espliciti gli andamenti delle entrate e delle spese.

La legge n. 468 del 1978 fece, purtroppo, la scelta di limitare questo controllo ai saldi di finanza pubblica. Come ho già detto in precedenza, nonostante questo, quei saldi, nei trentuno anni passati, non sono stati tenuti sotto controllo, ed il risultato è il raddoppio del debito pubblico rispetto al PIL. Oltre a questo, in quegli stessi anni (vigente la legge n. 468) la spesa pubblica è aumentata di 7 punti di PIL e le entrate sono aumentate di 10 punti di prodotto interno lordo, cioè è cambiato il rapporto fondante del patto civile tra Stato e cittadino. Il peso dello Stato è aumentato di 10 punti; il peso dei liberi cittadini si è ridotto di 10 punti nell'ambito delle scelte quotidiane che ciascuno fa ogni giorno. Questo è il dato politico.

Nel codice genetico del Popolo della Libertà, nel programma del Governo Berlusconi, il punto di fondo politico, quella promessa agli elettori per la quale abbiamo avuto un largo consenso, è quello di spostare questo confine: ridurre il peso dello Stato e ampliare la libertà di scelta e di decisione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Questo è il nodo politico che il Popolo della Libertà e il Governo Berlusconi hanno posto al centro del proprio programma politico. È evidente che questo spostamento a favore della società, dei cittadini, in riduzione del peso dello Stato (che vuol dire Stato, Regioni, Province, Comuni e tutti gli altri enti della pubblica amministrazione) deve avvenire garantendo i saldi finanziari, cioè garantendo l'equilibrio finanziario; non può ridursi la pressione fiscale aumentando il deficit pubblico.

Quindi, aritmetica vuole che per ridurre la pressione fiscale occorre ridurre il peso dello Stato, cioè la spesa corrente. Allora, la domanda che ci si pone in questa legge di riforma - che senza questo

punto è legge di conferma della legge n. 468 e non di riforma - aveva avuto nell'Aula del Senato una duplice risposta: da un lato quella di ottenere questa trasparenza e certezza dei conti pubblici espressi nei saldi, nelle entrate e nelle spese, attraverso l'unificazione dei Servizi bilancio di Camera e Senato e attraverso la Commissione bicamerale, non per il controllo, ma per la trasparenza dei criteri e dei metodi di determinazione dei dati della finanza pubblica. Questa era una strada, sulla scia, come è già stato detto, del *Congressional budget office*.

La strada alternativa che si propone con l'emendamento 12.0.100, che tende a inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 12, è ancora più trasparente e più radicale: assegnare ad un'alta Autorità sulla finanza pubblica il compito di certificare tutti i bilanci della pubblica amministrazione. Si tratta di una certificazione che giustamente chiediamo a qualunque impresa voglia quotarsi in borsa e che non ci permettiamo di chiedere a tutti gli enti pubblici, che rappresentano il 52 per cento del PIL come spese e il 47 per cento del PIL come entrate. Intendo dire che il bilancio che intermedia metà dell'economia nazionale non è certificato da nessuno ed è soggetto all'arbitrarietà di quei criteri di calcolo e agli andamenti tendenziali di cui abbiamo parlato in precedenza in quest'Aula. Questo è il nodo politico.

Mi rivolgo al mio partito e al mio Governo, sulla base di quell'impegno forte per il quale abbiamo avuto mandato dalla stragrande maggioranza degli elettori, contro il quale un'esigua minoranza che non accetta il risultato delle urne elettorali attacca in modo indegno, ora anche fisico, il nostro Presidente del Consiglio, per chiedere in che modo, senza questo snodo, riusciremo a realizzare quello spostamento verso una maggiore libertà per i cittadini, le famiglie e le imprese e meno pressione da parte dello Stato e di tutti gli enti della pubblica amministrazione, non semplicemente in astratto, ma nel concreto del netto in tasca che rimane a fine mese a ciascun cittadino italiano.

Vi chiedo questo.

Lo strumento per razionalizzare la spesa pubblica è certamente l'avvicinamento della responsabilità delle entrate alla responsabilità della spesa. Si chiama federalismo fiscale. Questo è lo strumento che, nel tempo, dovrà produrre efficienza ed efficacia, in modo che ogni pubblico amministratore risponda con la propria faccia delle spese che fa e delle tasse che raccoglie. Ma se non poniamo questa pietra miliare, questa pietra d'angolo, come riusciremo a realizzare l'obiettivo del federalismo? Come arriveremo a definire quello strumento vitale per il futuro della Repubblica italiana in termini di democrazia partecipata, se nel frattempo confermiamo che la politica economica si limita ai saldi finanziari, non definisce i profili delle entrate e delle spese e non distingue fra spesa primaria e spesa per interessi?

Ecco il senso della mia proposta, visto che la Camera ha modificato e stravolto questo punto, ossia il Servizio bilancio unificato e la Commissione bicamerale sulla trasparenza. Perché non immaginare invece una Autorità indipendente che risponda al Parlamento, al Governo e al Paese?

Prendo atto comunque che l'unanimità della Camera pesa e conta di più dell'unanimità del Senato, forse perché nell'unanimità della Camera qualche burocrazia autoreferente è riuscita a infilare con una microchirurgia distruttiva i propri interessi di conservazione di potere discriminatorio nella indicazione dei numeri. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere contrario, che attiene però proprio alle fondamenta di questa legge.

Non credo che altri possano padroneggiare i conti pubblici che non siano l'Esecutivo, cioè il Governo, e il Legislativo, ossia il Parlamento. Credo che i conti pubblici debbano essere affidati a queste due grandi istituzioni. Ne esiste una di controllo che è la Corte dei conti, la quale è l'unica ad avere carattere burocratico proprio perché svolge solo il controllo. Credo che non possiamo in alcun modo derogare dal principio dell'appartenenza dei conti pubblici alle espressioni, ai poteri democraticamente eletti.

Il rapporto con le strutture è successivo e spetta ai poteri padroneggiare. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Ma questa è altra questione. Non possiamo in alcun modo creare un organo di natura burocratica che addirittura si opponga all'elaborazione, alla classificazione e alla illustrazione dei conti pubblici in maniera distante dall'Esecutivo e dal Legislativo. Non credo che ciò sia possibile, nemmeno in via di principio.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è ugualmente contrario, proprio per le considerazioni svolte dal senatore Azzollini.

Quando si dice che l'Autorità ha il compito di verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario, oppure che l'Autorità fornisce una valutazione degli indicatori, vuol dire che questa sorta di tecnostruttura si sostituisce al Parlamento. Vale solo la pena di ricordare che i Parlamenti esistono perché nel 1215 Giovanni Senza Terra concesse la *Magna Charta* ed esistono per controllare le spese dei Governi. Se queste spese vengono controllate da una tecnostruttura mi domando quali siano gli effetti sulla democrazia. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PERDUCA (PD). Ve ne siete accorti dopo 800 anni!

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Tra l'altro, faccio solo presente che questo emendamento prevede una spesa di 100 milioni di euro, cifra che al vecchio conio sono 200 miliardi di lire, e mi sembra, se non ricordo male, che il famoso CBO americano costi 44 milioni di dollari, cioè circa 25 milioni di euro; quindi, come dire, anche in queste cose il controllore controlli sé stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.100.

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, sarò breve perché abbiamo già discusso questo problema. Vede, signor Presidente, il Vice Ministro non si deve stupire della presentazione di questo emendamento e della proposta di introdurre nel nostro ordinamento la presenza di questa Autorità dei conti pubblici. Infatti, delle due l'una: o questa attività, con procedure trasparenti, di raccolta ed elaborazione dei dati di finanza pubblica viene posta in capo al Parlamento (e io sono per tale soluzione, tant'è che avevamo adottato e abbiamo riproposto in questa sede la scelta di dar vita alla struttura unica del Servizio del bilancio del Parlamento italiano), oppure il Governo non può dire di no, come ha fatto ancora questa mattina, a questa struttura e poi non vedere che, se l'autorevolezza e l'attendibilità della sede di elaborazione dei dati non si costituisce in Parlamento, la conseguenza inesorabile è che diventerà irresistibile la spinta a costituirlo fuori di esso.

È una soluzione che - il presidente Baldassarri lo sa - io non condivido, perché nella forma di Governo neoparlamentare che abbiamo adottato dai primi anni Novanta in poi in Italia credo che la soluzione migliore sia una qualche imitazione del CBO americano, in un contesto di Governo diviso che comunque è fondato sul fatto che il Parlamento esercita un'attività di controllo sull'Esecutivo e questa attività ha bisogno di strutture tecniche di elaborazione (che sono, in un caso, il CBO e in Italia per la nostra proposta potrebbe essere quella struttura unificata del Servizio del bilancio di cui abbiamo tante volte parlato).

Quando si dice di no alle soluzioni più positive, più condivise e ragionevoli, naturalmente si spinge verso soluzioni che non sono condivise, magari come in questo caso della proposta dell'Autorità, e che finiranno per imporsi perché l'attuale vuoto non è alla lunga sostenibile. Questo si capirà quando esamineremo come Parlamento i decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo.

Per questa ragione non parteciperò al voto su questo emendamento, perché la soluzione non mi convince, ma segnalo che essa, ove non passi la soluzione che abbiamo proposto (e abbiamo già visto che, almeno per ora non passerà), diventerà pressoché inevitabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CABRAS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CABRAS (PD). Signor Presidente, voterò in senso contrario a questo emendamento con un semplice argomento: penso sia pericolosissimo prevedere un'autorità di questa natura in presenza di un'autorità già esistente che regola i rapporti fra Governo e Parlamento oppure la costituzionalità delle leggi. Questa è una materia regolata dall'articolo 81 della Costituzione e l'unica autorità indipendente che esiste è la Corte costituzionale; tutte le altre autorità che entrano sullo stesso campo sono a mio giudizio pericolose. Per tale ragione il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Non è approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 13.2, il quale afferma: «L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali». Stiamo discutendo la legge di contabilità e finanza pubblica - ed abbiamo ascoltato in quest'Aula anche alcune lezioni per quanto riguarda la pubblica finanza - e stiamo approvando questa legge anche per ridurre il peso dello Stato ed ampliare le libertà delle aziende e dei cittadini alla libera intrapresa. Questi sarebbero i principi delle economie e dei Governi cosiddetti liberali. Peccato, signor Presidente e colleghi, che tali principi spesso vengano calpestati. Come si concilia infatti la libertà d'impresa con il comma 79 dell'articolo 2 della finanziaria che per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge blocca tutte le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali da parte dei fornitori? Mi riferisco a 18.000 aziende, spesso alla canna del gas per la crisi economica, che vantano crediti per 49 miliardi euro. Una norma europea recepita nella legge n. 23 del 2002 prevede i pagamenti entro 30 giorni; la media invece delle fatture commerciali da parte di ASL e aziende ospedaliere è di circa 250 giorni.

Signor Presidente, signor vice ministro Vegas, lei ha richiamato poco fa Giovanni Senza Terra e - se non ricordo male - anche la Guerra dei trent'anni: non vorrei che questi emendamenti presentati portino ai pagamenti di 30 anni da parte della pubblica amministrazione; me lo consenta, perché voi parlate di liberalismo e poi eseguite norme contro il diritto liberale. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Perduca).*

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.2, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, che invito i presentatori ad illustrare.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, poco fa il vice ministro Vegas ha ricordato uno dei ruoli importanti del Parlamento che è quello del controllo dei conti pubblici. Allora, se uno dei punti prioritari della politica economica di questo Governo, così come è ribadito più volte nel Documento di programmazione economico-finanziaria, è la stabilizzazione dei conti pubblici, non occorre una grande competenza in scienze economiche per comprendere che questo obiettivo di stabilizzazione può essere raggiunto attraverso due possibilità: l'aumento delle entrate o la diminuzione delle spese. Poiché l'aumento delle entrate nel nostro Paese è improponibile dato che abbiamo già una pressione fiscale devastante al 43 per cento e poiché il problema della riduzione della spesa pubblica, che è un cavallo di battaglia che sta particolarmente a cuore al presidente Baldassarri (che poc'anzi ci ha ricordato l'ammontare del tetto complessivo della spesa pubblica che è sull'ordine degli 800 miliardi di euro), noi dell'Italia dei Valori rivolgiamo un appello a una maggior attenzione dell'Aula su un altro aspetto che potrebbe consentire una stabilizzazione, sia pure a medio periodo, dei conti pubblici: questo aspetto è una vera lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Secondo dati, non nostri, ma del Ministero dell'economia, l'economia sommersa nel nostro Paese nell'anno precedente ha rappresentato il 18 per cento del PIL. Stiamo parlando, per dare cifre e valori, di un gettito di oltre 100 miliardi di euro. La Corte dei conti ha già più volte, in ripetute relazioni (l'ultima è quella del 2008), ribadito il fatto che la lotta all'evasione fiscale sta mostrando delle smagliature derivanti anche da recenti provvedimenti presi dal Parlamento, a partire da alcune misure contenute nel decreto legge n. 112 del 2008. Siccome l'evasione fiscale è un fenomeno diffuso e molto più ampio di quello che si pensa, noi vogliamo cogliere l'appello del vice ministro Vegas, che richiama il ruolo del Parlamento al controllo dei conti pubblici, chiedendo con l'emendamento 13.0.1 che il Ministero dell'economia riferisca al Parlamento annualmente, in sede di esame della Decisione di finanza pubblica, con una relazione sia sui risultati effettivi della lotta all'evasione fiscale che sulle misure intraprese per migliorare l'efficacia e l'efficienza di questa lotta.

Probabilmente si risponderà che la possibilità di avere da parte del Parlamento una relazione sulla lotta all'evasione è già un dato acquisito. In realtà non è così ed è bene che i colleghi richiamino la loro attenzione sul fatto che non è così. Infatti, la legge n. 296 del 2006, che ha consentito al ministro Padoa-Schioppa di riferire per la prima volta al Parlamento sulle misure di lotta all'evasione fiscale, è stata acquisita e recepita dal ministro Tremonti in maniera piuttosto blanda: la relazione è stata presentata al Parlamento in maniera tardiva e forse c'è stata disattenzione e distrazione da parte nostra su un argomento particolarmente delicato proprio se si vuole raggiungere realmente questo obiettivo di stabilizzazione dei conti pubblici.

Questo tema, che per noi è una delle questioni centrali, richiede la massima attenzione del Parlamento e la sua piena capacità per poter realmente svolgere una funzione di conoscenza del fenomeno e delle misure che vengono assunte per contrastarlo, per poi avere le valutazioni finali sulla possibilità che questa stabilizzazione dei conti pubblici possa avvenire anche attraverso una politica di equità fiscale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Mascitelli a ritirare l'emendamento 13.0.1 perché abbiamo approvato l'ordine del giorno che va esattamente in questa direzione. Mi sembra siano condivise le ispirazioni che hanno portato i presentatori di questo emendamento. Voglio ricordare al senatore Mascitelli che l'ordine del giorno, nella parte dispositiva, è stato integralmente accolto.

Quindi, ribadisco l'invito a ritirare l'emendamento 13.0.1; altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 13.0.1?

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Azzolini ed il vice ministro Vegas che hanno avuto la sensibilità di accogliere l'ordine del giorno a mia firma. Tuttavia il Presidente mi insegnerà che un emendamento ha una valenza diversa da quella dell'ordine del giorno, il quale a sua volta ha una valenza ancora differente se accolto come raccomandazione.

Poiché provengo da una piccola saggezza contadina secondo la quale «fidarsi è bene e non fidarsi è meglio», insisto per la votazione dell'emendamento 13.0.1 e chiedo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 15, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, si tratta di una questione di enorme rilievo; infatti, l'articolo 17 riguarda le corrette modalità di copertura finanziaria delle leggi. Onorevoli colleghi, in ogni momento della nostra vita di Assemblea legislativa ci scontriamo con il problema della corretta copertura (ricordo i pareri espressi al riguardo dalla Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione). Tante volte tutti noi ci siamo occupati di questo tema.

Al riguardo il testo approvato dal Senato prevedeva alcune modalità attraverso le quali poteva avvenire la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. La lettera *c*) del testo approvato da questo ramo del Parlamento recitava: «mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate». Fin qui tutto bene. Ma poi nel testo approvato dal Senato si proseguiva specificando: «resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale». Fin qui non c'è niente da dire perché il testo non viene modificato dalla Camera dei deputati, ma poi si aggiungeva: «o non ricorrenti». Vorrei fosse chiaro questo punto. Signor Presidente, nel testo approvato dal Senato della Repubblica si diceva che non è possibile coprire una legge che determini un onere di parte corrente con introiti, cioè con aumenti di entrate, che si determinino una volta sola, perché tra la natura della copertura e la natura dell'onere c'è in quel caso assoluta incompatibilità. Con una decisione che io considero letteralmente incredibile - non so usare un altro aggettivo - la Camera dei deputati ha eliminato le parole «o non ricorrenti», con il risultato che, secondo la legge di contabilità, si può coprire correttamente un onere di parte corrente con entrate non ricorrenti.

Questa si chiama dequalificazione gravissima del bilancio pubblico, non c'è un'altra definizione per questo tipo di scelta: se posso coprire con entrate *una tantum*, o che comunque si manifestano per un periodo limitato di tempo, oneri che si manifestano per sempre, naturalmente arrivo ad una dequalificazione del bilancio, perché nel primo anno l'onere sarà affrontato con risorse reali, ma nel

secondo e nel terzo, quando le entrate non ci saranno più, l'onere permarrà: il risultato sarà un aumento del deficit e, di conseguenza, anche del volume globale del debito. In un Paese con un volume globale del debito come quello dell'Italia, questa è una decisione che non esito a definire irresponsabile: per questo motivo, ho presentato l'emendamento 17.2, che ripropone l'espressione «o non ricorrenti» tra le forme di copertura vietate.

Come vede, signor Presidente, a seguire ho presentato anche un altro emendamento, il 17.4, al comma 3 dello stesso articolo 17, dove naturalmente la cosa in sé è meno grave; però, dal punto di vista della serietà e della trasparenza delle fasi di decisione nella sessione di bilancio, si tratta di un altro tema di enorme rilievo.

Attraverso una prassi consolidata qui al Senato, che poi - che io sappia - si è estesa anche alla Camera, sia pure senza modificare di conseguenza né i Regolamenti né la legge di contabilità, da diverse legislature - perché non abbiamo cominciato in questa - abbiamo stabilito che l'obbligo di relazione tecnica per misure onerose (proposte emendative o disegni di legge) si estendesse da quello già previsto per il Governo nella legge di contabilità anche alle proposte avanzate dal relatore. E lei, signor Presidente, mi insegna come vanno le cose, lo sappiamo tutti: quando c'è una ragione di qualche imbarazzo politico per cui la proposta non può essere avanzata - per mille ragioni - dal Governo, quest'ultimo - guardate quanto accaduto alla Camera dei deputati con la legge finanziaria in questa lettura - fa avanzare la proposta dal relatore. Si tratta di una proposta in buona sostanza che nasce legittimamente - a mio avviso - nel rapporto tra relatore di maggioranza e Governo.

Prendendo atto di questa prassi ormai consolidata e invalsa, che anche quest'anno ha avuto una manifestazione clamorosa proprio nella discussione della legge finanziaria alla Camera dei deputati, addirittura in sede di Commissione, cosa avevamo previsto? Che l'obbligo di relazione tecnica previsto per le proposte legislative onerose del solo Governo dovesse essere accompagnato dall'obbligo di relazione tecnica per le proposte del relatore: con un intervento chirurgico, però, dalla soluzione della Camera sono state tolte le parole «e del relatore». Ora, questa è una soluzione irragionevole, che peggiora la qualità della decisione di bilancio, perché sarà possibile continuare con una prassi assurda, nella quale l'obbligo di relazione tecnica non c'è per proposte che in realtà sono del Governo, ma che vengono avanzate dal relatore.

Qui al Senato - e il presidente Azzollini, se vorrà, potrà darmene atto - siamo giunti addirittura a condividere un'ulteriore proposta di rigore, dicendo che, quando su un emendamento molto oneroso, addirittura di iniziativa parlamentare (cioè di un singolo senatore), specie durante la discussione della legge finanziaria, il Governo e il relatore di maggioranza esprimono parere favorevole, si dovrebbe sospendere la decisione in Commissione, per consentire al Governo di presentare la relazione tecnica sull'emendamento di iniziativa parlamentare (nemmeno del relatore, ma di un singolo senatore) su cui aveva espresso parere favorevole. Questo forse lo otterremo chissà tra quanti anni, ma che almeno sugli emendamenti del relatore ci sia la relazione tecnica è una soluzione assolutamente ragionevole e utile per la qualità del nostro lavoro, nella sessione di bilancio in particolare. Propongo quindi l'emendamento che riafferma questo obbligo di presentazione della relazione tecnica anche nel caso della proposta del relatore.

Infine, do per illustrato l'emendamento 17.6. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, intervengo ricordando al senatore Cabras che da parecchi decenni l'articolo 81 della Costituzione è in vigore e la Corte costituzionale è operante. Nonostante questo, negli ultimi trent'anni il debito è raddoppiato, le entrate sono aumentate di dieci punti di PIL e la spesa di sette punti, quindi la sua posizione precedentemente espressa è totalmente fuori luogo e non dimostrata da riscontri storici.

Passando ora ad illustrare l'emendamento 17.3, desidero evidenziare un fatto a tutti noi: la possibilità di coprire con entrate *una tantum* spese correnti è il trucco attraverso il quale negli ultimi trent'anni si è aggirato l'articolo 81 della Costituzione.

Nel lontano 1978, senatore Cabras (Presidente del Consiglio era un suo noto conterraneo), le forze sociali chiesero il raddoppio degli assegni familiari. L'onere in relazione tecnica era allora di 3.500 miliardi di lire perché il raddoppio era facile calcolarlo. La soluzione tecnica aggirante l'articolo 81 fu quella di procedere al raddoppio degli assegni familiari a partire dal 30 novembre, per due mesi nell'anno, coprendo quindi con 700 miliardi soltanto di entrate *una tantum* per quell'anno una spesa notoriamente pari a 3.500 miliardi. Questo esempio lastrica la strada del dissesto dei conti pubblici di questi ultimi trent'anni. Questo è proprio il trucco attraverso il quale non c'è trasparenza nella finanza pubblica, controllo da parte del Parlamento e assunzione di responsabilità da parte del Governo.

Questa è l'essenza di questo piccolo emendamento che reintroduce, ancora una volta, il testo varato da quest'Aula all'unanimità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, due sono le questioni.

Per quanto riguarda gli oneri di parte corrente da coprire con entrate non ricorrenti, osservo solo che, certo, è un principio di grande rigore quello che avevamo espresso; pur tuttavia, la posizione della Camera non supera l'elemento fondamentale: se una spesa corrente è *una tantum* può essere coperta con un'entrata corrente *una tantum*; se è strutturale, non temporanea, allora anche l'entrata deve essere strutturale, non temporanea e sempre di parte corrente. In particolare, sul piano della competenza finanziaria la soluzione adottata dalla Camera è corretta. Quella adottata dal Senato era certamente più rigorosa, ma ciò non esclude la legittimità di quanto dalla Camera ci è pervenuto. Si tratta di un classico caso su cui si potrà discutere insieme in seguito, ma anche qui non c'è nessuna obiezione di principio al fatto che una spesa corrente *una tantum* possa essere coperta con un'entrata corrente *una tantum*. Obiettivamente, credo che questa risposta affronti il problema.

Per quel che riguarda, invece, la seconda questione, non c'è dubbio che una delle tecniche per tentare di evitare la relazione tecnica nel passato è stata quella di far sottoscrivere un emendamento dal relatore piuttosto che dal Governo, ma devo dire che più volte, nel caso in cui ci siamo resi conto di essere in presenza di emendamenti del relatore di una certa entità, abbiamo chiesto al Governo la presentazione della relazione tecnica. Questa non costituisce una prassi regolamentare, ma è stata una soluzione che, svariate volte, abbiamo adottato.

Ma vi è di più. In questo testo, al comma 5 dell'articolo 17, viene espressamente previsto che i «Regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3». Dico sin d'ora che sarebbe opportuno prevedere nel Regolamento che gli emendamenti del relatore siano altresì corredati dalla relazione tecnica: solo l'introduzione di quella previsione nei Regolamenti parlamentari chiuderebbe il cerchio. Mi pare un impegno che si può assumere sin d'ora che nei Regolamenti parlamentari che si occuperanno di questo problema sia esplicitamente previsto che anche gli emendamenti del relatore siano corredati da relazione tecnica.

Già che ci siamo, Presidente, siccome c'è un ulteriore tentativo di elusione (do atto di quello che è stato detto) per cui talvolta si fa presentare la proposta emendativa dai senatori, allora è giusto che si dica chiaramente che, in particolare nell'esame di alcune leggi, anche gli emendamenti di iniziativa parlamentare che rivelino una particolare complessità sotto il profilo finanziario siano accompagnati da relazione tecnica.

Per questi motivi, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, tenendo conto che la prima questione, quella della spesa non ricorrente, credo sia stata oggetto di un equivoco. Infatti, un conto è la spesa corrente, un conto è la spesa permanente. Con entrate non ricorrenti si può coprire, per esempio, il costo della benzina per le macchine della Polizia per l'anno successivo, e questa è una spesa non ricorrente: l'anno seguente si vedrà. Certo, non si possono coprire le assunzioni, ma non si possono confondere due fattispecie profondamente diverse.

Con riferimento alla relazione tecnica, sono perfettamente d'accordo con il presidente Azzollini: saranno i Regolamenti parlamentari a verificare, perché ci potrebbero essere emendamenti non presentati dal relatore, ma da un parlamentare destinati a passare e quindi a creare danni. D'altronde, l'ultimo inciso del comma 5 è la strada per risolvere normativamente, a livello regolamentare, e dirimere definitivamente la questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 17.3, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Non è approvato.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti dai banchi dell'opposizione)*.

Collega Segretario, posso chiudere la votazione? Lei sta girando tutti i banchi o va in un posto ben preciso? *(Commenti dai banchi dell'opposizione)*. Colleghi, se vi accomodate questo controllo risulta più facile. Se lo complicate, non è che il controllo si interrompe: dura di più. Vi accomodate, per favore? *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Lo richiede l'opposizione; se non vi accomodate, il controllo continua.

Non è approvato. *(Commenti della senatrice Baio)*.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.5.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.5, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.8.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.8, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

[AZZOLLINI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che nell'ultima votazione non ho espresso il mio voto, che, ovviamente, sarebbe stato contrario.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, senatore Azzollini.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Onorevoli colleghi, vista l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13,35*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B)

ORDINI DEL GIORNO

G100

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato, in sede di approvazione dell'A.S. 1397-B recante la riforma della «legge di contabilità e finanza pubblica»

premessi che:

- dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, con specifico riferimento al conto della pubblica amministrazione a legislazione vigente, risulta, in particolare, l'elevato livello della pressione fiscale per il 2009, (corretta in diminuzione rispetto alle previsioni di luglio in modestissima misura) che si attesterà al 43 per cento, per calare lievissimamente al 42,5 per cento nel 2010 ed attestarsi al 42,4 per cento nel triennio 2011-2013;

- il dato italiano di pressione fiscale, pari nel 2008 al 42,8 per cento, è calcolato sulla base del PIL che comprende anche la quota di economia sommersa stimata dall'Istat, ma è evidente che il prelievo fiscale si concentra sulla parte emersa dell'economia del Paese e quindi, sul PIL depurato da tale dato, essa risulta sensibilmente superiore a quello degli altri Paesi europei. Anche depurando il PIL di quei Paesi delle stime del sommerso, i numeri cambierebbero di poco, dal momento che la loro economia sommersa ha l'incidenza sui rispettivi PIL assai più contenuta di quella che si verifica in Italia;

- con una pressione fiscale di questo tipo e un debito pubblico al 115 per cento sul PIL il nostro Paese può soltanto vivere alla giornata. È invece necessario un fisco leggero con sanzioni pesanti a carico degli evasori, mentre invece assistiamo da parte del governo, ad una azione di politica fiscale sostanzialmente orientata verso un fisco sempre più pesante con sanzioni sempre più leggere, con gli effetti che oggi constatiamo in termini di sommerso ed evasione;

rilevato che:

- i Governi sono intervenuti con decisione nel 2008 e nel 2009 per supportare la domanda nel periodo di crisi, ma la contrazione delle entrate fiscali pone dei rischi, una volta ripartita la ripresa, nel mantenere solida la finanza pubblica. In generale, nei Paesi Ocse, l'incidenza delle entrate fiscali in rapporto al PIL nel 2008 risulta in calo di mezzo punto percentuale, passando dal 35,8 per cento al 35,2 per cento. Nel 2007, la pressione fiscale si è attestata sul 35,8 per cento, lo stesso livello del 2006, dopo il 35,7 per cento registrato nel 2005 e il 35,1 per cento nel 2004. Il livello più alto mai registrato nelle serie storiche è stato raggiunto nel 2000 con un 36 per cento.

- secondo l'associazione dei contribuenti è proprio l'evasione che determina l'aumento della pressione fiscale infatti «sottraendo» dal PIL nazionale la quota relativa al sommerso economico chi evade, anche se crea PIL non paga tasse e contributi. L'Istituto nazionale di statistica infatti non fa altro che applicare le disposizioni previste dall'Eurostat che stabilisce che i sistemi di contabilità nazionale di tutti i Paesi europei devono includere nel conteggio del PIL anche l'economia non osservata, una condizione che ha fatto aumentare la pressione fiscale in Italia nell'ultimo anno rispetto a tutti gli altri paesi europei;

- occorre allargare la base imponibile per ridurre le imposte a chi le paga. Il nocciolo del problema anti-evasione, oltre che nell'inasprimento dei controlli e nell'adozione di misure efficaci di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, sta proprio nella riduzione della pressione fiscale, ad esempio con l'immissione di due aliquote, una al 23 per cento fino a 50,000 euro ed una al 33 per cento per tutti i redditi superiori, condizione che stimolerebbe sicuramente il contribuente a pagare le tasse, al contrario, il sistema attuale favorisce nettamente l'evasione in quanto molte aziende o professionisti non hanno più nessuna convenienza a fatturare quando raggiungono un determinato limite di reddito perchè l'aliquota da pagare al fisco raggiunge il 50 per cento;

- la riduzione della pressione fiscale, se ben calibrata fra Irap, Ires e Irpef, garantirebbe una maggior competitività alle imprese e redditi netti più elevati ai lavoratori. Secondo alcuni economisti, si darebbe anche un aumento dell'offerta di lavoro dal momento che, sapendo di poter percepire redditi netti più elevati, i lavoratori effettivi e potenziali sarebbero disposti a rinunciare a più tempo libero;

- mancano riflessioni serie e approfondite su come riformare il sistema tributario italiano per renderlo in grado di sostenere meglio la crescita e ridurre le disuguaglianze. Oggi siamo divisi tra chi vuole «tagliare le tasse» subito, nella speranza che ciò stimoli l'economia e costituisca un obbligo a ridurre la spesa pubblica, e chi vuole tagliare la spesa pubblica, per poi ridurre le imposte;

- la spesa pubblica va senz'altro qualificata e resa più efficiente, ma è irrealistico pensare che la si possa ridurre di molto, in valore assoluto e in percentuale sul PIL. Non spendiamo più di altri paesi simili per servizi essenziali come istruzione o sanità, e spendiamo meno per gli investimenti, nonostante le carenze infrastrutturali. Spendiamo di più per il sistema pensionistico, ma anche se lo riformassimo, come dovremmo, i risparmi dovrebbero essere investiti per costruire un sistema di *welfare* moderno. Se a ciò si aggiunge il servizio del debito, la conclusione è che continueremo ad avere a lungo un elevato livello di tassazione;

considerato inoltre che:

- come ribadito dalla Corte dei conti, dalla lotta all'evasione fiscale si potrebbe recuperare «un vero e proprio tesoro». Secondo le stime del Ministero dell'economia il valore aggiunto del sommerso in Italia ammonta al 18 per cento del PIL, che in termini di gettito si traduce in oltre 100 miliardi di euro: si tratta di un vero e proprio tesoro che, ove acquisito all'erario risolverebbe non pochi problemi consentendo una sollecita riduzione del debito, una riduzione della pressione fiscale e un incremento delle spese in conto capitale tale da rilanciare l'economia;

- la Corte dei conti, nella relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2008, depositata al Senato in data 21 gennaio 2009, ha evidenziato forti perplessità in relazione alle iniziative intraprese dal Governo in materia di semplificazione e lotta all'evasione, in conseguenza delle quali si sono registrati importanti mancati introiti per il bilancio dello Stato;

- nel citato documento della magistratura contabile, emerge che, le seguenti iniziative adottate dal governo rischiano di incentivare i comportamenti fraudolenti da parte degli evasori fiscali;

valutato inoltre che:

- dal suo insediamento ad oggi il governo è intervenuto con diverse disposizioni in campo fiscale, tuttavia, a questo attivismo non si è accompagnata una diminuzione della pressione fiscale: dopo l'abolizione dell'Ici prima casa e la detassazione di straordinari e premi di produzione, allo scopo di dare seguito alle promesse elettorali di riduzione delle imposte, il governo ha introdotto nuove forme di prelievo (la cosiddetta «Robin tax») per esigenze di gettito e per il finanziamento della «manovra triennale». È stata poi la volta delle misure «anticrisi», del novembre 2008 e del gennaio 2009, con una molteplicità di interventi in campo fiscale, di vario segno: entrambi i decreti sono infatti a saldo pressoché nullo e le minori entrate e maggiori spese previste sono finanziate in larghissima parte con aumenti di imposte. E di varia natura: a volte nuovi, a volte riedizioni del passato, temporanei o permanenti, rivolti a diversi soggetti (famiglie o imprese) e con obiettivi diversi;

- alcuni provvedimenti si sono poi resi necessari per fronteggiare l'emergenza del terremoto in Abruzzo. Per non «mettere le mani nelle tasche dei cittadini», si è fatto ricorso, dal lato delle entrate, a imposte sui giochi, da cui ci si attende un ammontare complessivamente pari a 1,5 miliardi fra il 2009 e il 2011, in grado di fornire, da solo, quasi il 75 per cento della copertura delle spese previste per il medesimo triennio. Si tratta di imposte a carattere regressivo e «sugli stupidi», come ebbe occasione di definirle Einuadi, proprio perchè basate su aspettative irrazionali, dal punto di vista probabilistico, di vincita;

- con il decreto-legge anti crisi n. 78 del luglio 2009 si è provveduto inoltre con l'articolo 13-*bis* recante: «disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato», ad adottare una vera e propria sanatoria, con buona pace degli evasori, introducendo la terza edizione dello scudo fiscale, al solo scopo di fare cassa;

- tra gli interventi fiscali del governo andrebbero poi sottolineati i nuovi orientamenti nel campo delle azioni di contrasto all'evasione: si è provveduto a smantellare un insieme di importanti provvedimenti di prevenzione messi a punto dal governo precedente a favore di riedizioni aggiornate del redditometro e di altre forme di accertamento sintetico. Si è anche ampiamente provveduto a rivedere, riducendole, le sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento delle imposte;

- è difficile, se non impossibile, valutare gli effetti economici sui comportamenti dei contribuenti e gli effetti distributivi di questa miriade di difformi interventi, tuttavia, nell'insieme, si è provveduto ad aumentare la pressione fiscale complessiva nonostante la congiuntura economica sfavorevole, ma soprattutto tutti i citati interventi non sembrano «mirati» e adeguati neppure dal

punto di vista settoriale, né per affrontare la crisi, né per migliorare la struttura e razionalità del nostro sistema tributario;

- nel complesso si tratta comunque di interventi frammentari, mai ispirati a un disegno o a un percorso coerente di riforma, per lo più rivolti a rispondere a specifiche esigenze, a volte confidando sul solo effetto annuncio. Continuano poi a riemergere incentivi che da temporanei tendono nel tempo a diventare permanenti e a cui se ne affiancano di nuovi, che pur nascendo temporanei, rischieranno a loro volta, con modifiche e interruzioni, di divenire permanenti. Nonostante ciò, non ne vengono a posteriori mai monitorati o resi noti i relativi effetti, e la loro importanza, rispetto ai costi che comportano in termini di mancato gettito. Il fisco, intanto, si riempie di eccezioni, diventa meno comprensibile e certo per il contribuente e perde le sue caratteristiche originarie di equità ed efficienza;

considerato inoltre che:

- nella prima relazione al Parlamento sui risultati della lotta all'evasione - presentata in attuazione della legge n. 296 del 2006 - dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa, si riferiva dei risultati raggiunti nella lotta all'evasione tra il 2006 ed il 2007, in cui risultavano recuperati al fisco circa 23 miliardi di euro riferibili a maggiori entrate precedentemente non pagate e in buona parte legate ad un miglioramento della *tax compliance* dei cittadini, allo stesso tempo le entrate da ruoli e riscossioni coattive risultavano aumentate di oltre il 20 per cento. Tali dati facevano sperare che fosse stato messo in moto un rilevante processo di emersione di base imponibile e gettito. Si riportava l'effetto di deterrenza di alcuni interventi specifici, come la chiusura temporanea degli esercizi commerciali per mancata emissione degli scontrini fiscali: il settore dei contribuenti ai quali era stata contestata tale violazione ha successivamente registrato un incremento del 25 per cento dei corrispettivi annotati rispetto a quanto registrato prima della constatazione, presentando un consistente aumento dei versamenti IVA.

- il Ministro Tremonti, il 17 luglio 2009, in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 296/2006, ha provveduto a presentare, con grave ritardo, alle Camere, la relazione annuale sui risultati 2008 della lotta all'evasione fiscale, sottolineando che il tanto discusso bottino della lotta all'evasione da restituire a pensionati e dipendenti per ridurre la loro pressione fiscale vale non più di 200 milioni. Il conto è presto fatto: gli incassi erariali da accertamento e controllo, scrive l'Economia, nel 2008 sono stati pari a circa 5,6 miliardi di euro con un incremento dell'8 per cento rispetto al 2007. Secondo le previsioni dell'amministrazione finanziaria, per l'anno 2009 la lotta all'evasione fiscale frutterà all'erario 6,3 miliardi di euro, con una crescita stimata del 13 per cento. Questa cifra va però considerata al netto della manovra antievasione targata Tremonti che, con il redditometro allargato, l'incrocio con gli studi di settore e una maggiore efficacia delle somme iscritte a ruolo, punta a far incassare 500 milioni di euro in più nelle casse dello Stato. Il che porta - come spiega la relazione di via XX settembre - a un tendenziale delle entrate 2009 pari a 5,8 miliardi. In sostanza, sulla base della previsione al netto della manovra 2009 (5,8 miliardi) rispetto al consuntivo 2008 (5,6 miliardi) le maggiori entrate da considerare permanenti sono così pari a 200 milioni;

- la relazione al Parlamento presentata dal Ministro Tremonti, si è limitata a riportare i dati forniti dalla Guardia di finanza nella relazione annuale relativa all'anno 2008, nonché sui dati forniti dall'Agenzia delle entrate diffusi il 15 giugno 2009, dai quali emerge chiaramente che l'evasione fiscale è un fenomeno di portata molto ampia, tanto da potersi definire di evasione tributaria di massa, a fronte del quale occorre una strategia di contrasto all'evasione/elusione fiscale commisurata alle caratteristiche del fenomeno;

impegna il governo:

- al fine di potenziare le attività per il contrasto e la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, a riferire alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale. Soprattutto quest'ultimo aspetto risulta innovativo e particolarmente determinante, anche in seguito all'adozione delle misure relative allo scudo fiscale;

- a far conoscere alle Camere quali iniziative intenda adottare per contrastare in modo ancora più efficace il crescente fenomeno dell'evasione fiscale internazionale e se intenda promuovere apposite iniziative nel contesto internazionale, ed in primo luogo nell'Unione europea, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- a pubblicare, in modo sistematico ed accessibile ai cittadini, le statistiche relative alle attività di contrasto all'evasione fiscale condotte dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, con particolare riguardo ai controlli, alle indagini e alle verifiche effettuate, nonché ai risultati conseguiti nel recupero delle somme evase, al fine di evidenziare con criteri trasparenti l'efficienza degli

assetto gestionali delle Agenzie fiscali e gli effetti delle politiche adottate dal Governo in ambito di lotta all'evasione fiscale;

- ad adottare una decisa politica di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente, senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva;

- a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici;

- ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre e contrastare l'evasione fiscale, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di lotta all'evasione soppresse con i decreti-legge n. 112 e n. 185 del 2008, anche al fine di recuperare risorse ingenti da destinare ad interventi per lo sviluppo economico e sociale;

- a potenziare le attività ispettive, di accertamento, di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e tributaria dell'Agenzia delle entrate, anche mediante il potenziamento gli organici, provvedendo all'assunzione di nuovo personale e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati;

- ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo altresì apposite iniziative, in primo luogo a livello europeo, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- ad adottare le opportune iniziative finalizzate a migliorare la normativa vigente in materia di attività bancaria e creditizia, con particolare riferimento alle misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite, anche di natura internazionale.

G100 (testo 2)

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione dell'A.S. 1397-B recante la riforma della «legge di contabilità e finanza pubblica»

impegna il governo:

- al fine di potenziare le attività per il contrasto e la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, a riferire alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale. Soprattutto quest'ultimo aspetto risulta innovativo e particolarmente determinante, anche in seguito all'adozione delle misure relative allo scudo fiscale;

- a far conoscere alle Camere quali iniziative intenda adottare per contrastare in modo ancora più efficace il crescente fenomeno dell'evasione fiscale internazionale e se intenda promuovere apposite iniziative nel contesto internazionale, ed in primo luogo nell'Unione europea, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- a pubblicare, in modo sistematico ed accessibile ai cittadini, le statistiche relative alle attività di contrasto all'evasione fiscale condotte dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, con particolare riguardo ai controlli, alle indagini e alle verifiche effettuate, nonché ai risultati conseguiti nel recupero delle somme evase, al fine di evidenziare con criteri trasparenti l'efficienza degli assetto gestionali delle Agenzie fiscali e gli effetti delle politiche adottate dal Governo in ambito di lotta all'evasione fiscale;

- ad adottare una decisa politica di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente, senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva;

- a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici;

- ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre e contrastare l'evasione fiscale, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di lotta all'evasione soppresse con i decreti-legge n. 112 e n. 185 del 2008, anche al fine di recuperare risorse ingenti da destinare ad interventi per lo sviluppo economico e sociale;

- a potenziare le attività ispettive, di accertamento, di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e tributaria dell'Agenzia delle entrate, anche mediante il potenziamento gli organici, provvedendo all'assunzione di nuovo personale e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati;

- ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo altresì apposite iniziative, in primo luogo a livello europeo, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- ad adottare le opportune iniziative finalizzate a migliorare la normativa vigente in materia di attività bancaria e creditizia, con particolare riferimento alle misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite, anche di natura internazionale.

(*) Accolto dal Governo

G101

IL RELATORE AZZOLLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione dell'AS 1397-B,

premessò:

che il disegno di legge in questione all'articolo 12, comma 7 stabilisce che: «Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno precedente.»;

che l'articolo 51, comma 1, lettera *b*) abroga l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639 che prevedeva la presentazione al Parlamento entro il mese di marzo della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente; che, infine, l'articolo 52, comma 3 del disegno di legge stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011;

considerato:

che il differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 12 è chiaramente ed indiscutibilmente riferito alla sola «Relazione sull'economia e finanza pubblica», anch'essa prevista dall'articolo 12;

che ciò è confermato dalla stesso secondo periodo dell'articolo 52, comma 3, quando viene prevista per il 2010 la presentazione alle Camere della «Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica», redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre la relazione 2009, in luogo della nuova «Relazione sull'economia e finanza pubblica»;

che una diversa interpretazione della normativa determinerebbe la mancata presentazione nel 2010 della Relazione generale;

che la Relazione generale offre al Parlamento un importante quadro informativo della situazione economica del paese, con specifiche informazioni a consuntivo sulla formazione del prodotto interno lordo, sulla distribuzione del reddito e sull'impiego delle risorse, sulla finanza pubblica, sull'occupazione, sulla previdenza e sulla sanità; rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare tali eventuali problematiche in sede applicativa della nuova legge di contabilità e finanza pubblica;

impegna il Governo:

in sede di attuazione della presente legge, ad interpretare l'articolo 52, comma 3, come riferito esclusivamente all'entrata in vigore della «Relazione sull'economia e finanza pubblica e, pertanto, a presentare alle Camere entro il mese di aprile 2010 la "Relazione generale sulla situazione economica del paese per il 2009"».

(*) Accolto dal Governo

TITOLO I

PRINCIPÌ DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Principi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

EMENDAMENTI

1.100

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, FOSSON

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Le disposizioni» con le seguenti: «I principi contenuti nelle disposizioni».

1.101

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

1.102

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, FOSSON

Id. em. 1.101

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;

c) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo

trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»;

d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT e, per i restanti trenta componenti,».

7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTO

2.100

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 6, lettera c)capoverso 6, le parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

Approvato

(Controllo parlamentare)

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

EMENDAMENTO

4.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - *(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)*. -

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze».

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

Art. 6.

Approvato

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

EMENDAMENTI

6.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di apposite intese».

6.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta ufficiale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6.0.2

BALDASSARRI, SAIA

Id. em. 6.0.1

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7.

Approvato

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;

g) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

h) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

Approvato

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

EMENDAMENTI

8.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

8.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale».

8.100

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le ragioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge».

ARTICOLO 9 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

EMENDAMENTO

9.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alle Camere» aggiungere le seguenti: «, ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari,».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Decisione di finanza pubblica)

1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una

indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno;

g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

10.3

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, a fini conoscitivi,».

10.4

BALDASSARRI, SAIA

Id. em. 10.3

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, a fini conoscitivi,».

10.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure a tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;».

10.7

BALDASSARRI, SAIA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese.».

10.8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Manovra di finanza pubblica)

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge.

Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di

miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

11.1

[MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.1

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio» aggiungere le seguenti: «salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c),».

G11.1 (già em. 11.1)

[MORANDO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1397-B,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di interpretare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), nel senso che la legge di stabilità possa contenere norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle di carattere ordinamentale o organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c).

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica)

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i

dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

- a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;
- b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;
- c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto, ove disponibile, del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100

BALDASSARRI, SAIA

Respinto

Dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

«12-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito "Autorità".

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici e per verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino dell'Autorità.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Autorità concernenti i regolamenti di cui ai commi 7 e 8 sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme della presente legge, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Autorità trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

(Attuazione dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

EMENDAMENTI

13.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Al fine di assicurare un efficace controllo» premettere le seguenti: «A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo».

13.2

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati

conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica - finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di

tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7, e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

TITOLO V

Approvato

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne

le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

EMENDAMENTI

17.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «derivanti da entrate in conto capitale» aggiungere le seguenti: «o non ricorrenti».

17.3

BALDASSARRI, SAIA

Sost. id. em. 17.2

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «o non ricorrenti».

17.4

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti: «e del relatore».

17.5

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, gli emendamenti di iniziativa del relatore al disegno di legge di stabilità che comportino nuovi o maggiori oneri devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta ai sensi del comma 3 e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

17.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini della definizione della» con le seguenti: «Nel documentare la».

17.8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 12, al terzo periodo, dopo le parole: «e riferisce alle Camere» aggiungere le seguenti: «entro quindici giorni» indi, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.».

